

Sommario

<i>Presentazione</i>	<i>Pag.</i>	3
VITA ASSOCIATIVA	“	4
<i>Assemblea Nazionale AGIDAE: Relazione della Segretaria Nazionale</i>	“	4
<i>La mancanza del titolo di abilitazione nella scuola paritaria</i>	“	23
NORME E TRIBUTI	“	25
1. Circolare INPS 26/3/2001 – n. 73	“	25
2. Docenti scuola elementare parificata: regime contributivo relativo ai periodi di maternità	“	26
<i>Tabelle contributive scuola elementare parificata</i>	“	32
<i>L'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR</i>	“	38
NOTIZIE VARIE	“	39
TFR	“	39
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI	“	40
1. Ministero Pubblica Istruzione – Div. II – Prot. 10432 del 29/12/2000	“	40
2. Decreto Ministero Pubblica Istruzione 29/12/2000	“	40
3. Ministero Pubblica Istruzione – Div. III – Prot. 185 del 23/1/2001	“	41
4. Circolare Ministero Pubblica Istruzione n. 31 del 15/2/2001	“	42
5. Circolare Ministero Pubblica Istruzione n. 39 del 22/2/2001	“	43
6. Ministero Pubblica Istruzione – Div. III – Prot. 1059 del 26/2/2001	“	43
7. Decreto Ministero Pubblica Istruzione 27/2/2001	“	44
<i>Corso estivo di formazione</i>	“	45
CONVENZIONI AGIDAE	“	46
ARCHIVIO AGIDAE	“	47
CONSULENZA AGIDAE	“	48

Documenti AGIDAE

*Mensile dell'Associazione Gestori
Istituti Dipendenti dall'Autorità
Ecclesiastica*

**ANNO XV - NN. 4 - 5
APRILE - MAGGIO 2001**

**DIRETTORE RESPONSABILE
Fr. Secondino Scaglione**

COMITATO DI REDAZIONE

**F. Ciccimarra, M. Bar, D. Gallo,
M. A. Vai, B. Amici, M. F. Chemel,
P. Donato, P. Moreno, M. Ippolito,
D. Zordan, E. Brambilla, A.
Rizzuto, A. Della Valle, M.
Ganassin, T. Moiraghi**

*Iscrizione al n. 339 del 22/7/1986 del
Registro della Stampa di Roma. Spe-
dizione in abbonamento postale, art. 2,
comma 20/c, L. 662/96 - Filiale di Roma.*

Gratis ai soci

**Stampa: C.S.C. S.r.l.
V. Gian Galeazzo Arrivabene 38
00159 - ROMA**

A G I D A E

Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica

PRESIDENZA NAZIONALE

P. Francesco CICCIMARRA	<i>Presidente</i>
M. Maria BAR	<i>Vice - Presidente</i>
Sr. Daniela GALLO	<i>Vice - Presidente</i>
Fr. Barnaba AMICI	<i>Tesoriere</i>
Sr. Maria Annunciata VAI	<i>Segretaria</i>

00198 - ROMA - Via V. Bellini 10
tel. 06/8412316 - 8543837
fax: 06/8412310 - c.c.p. 39600002
E-mail: AGIDAE@pcn.net
Internet: www.AGIDAE.it



La celebrazione annuale dell'Assemblea ordinaria dell'Associazione ha costituito ancora una volta un momento forte di riflessione sulle problematiche concernenti la gestione delle nostre attività, soprattutto scolastiche a causa del particolare momento di intensa produzione normativa del settore.

Si ha la sensazione che, alla luce delle innumerevoli riforme proposte dal Legislatore negli ultimissimi anni (enti non commerciali, Onlus, legislazione sui disabili, sulla sicurezza, sull'autonomia scolastica, sulla riforma dei cicli, sulla parità, sulla riforma dell'assistenza, ecc..) le strategie, anche operative, dei gestori stiano progressivamente chiarificandosi in vista di scelte complessive destinate, per alcuni di essi, ad incidere in maniera radicale rispetto al passato.

Non sono pochi coloro che si sono interrogati sull'attualità della propria identità civilistica, chiedendosi se una struttura giuridica in passato idonea a far fronte alle esigenze di una gestione fortemente ancorata alla presenza del personale religioso risulti a tutt'oggi giustificabile dinanzi all'enorme aumento di operatori laici e dipendenti all'interno delle opere gestite.

Emerge la consapevolezza della necessità di condividere con altre forze sociali ed ecclesiali presenti sul territorio attività fino a ieri condotte in totale autonomia, quasi a sottolineare, forse anche inconsciamente, il desiderio di assicurare ad esse comunque un futuro, nella inconfessata speranza che il carisma delle origini perpetui la sua fecondità anche in un contesto umano ed ecclesiale fortemente mutato. Ciò che con un linguaggio tecnico, quanto arido, si definisce "passaggio di gestione" talvolta è solo affidamento di una vera missione apostolica.

Prosegue a ritmi sostenuti l'emanazione di provvedimenti per le nuove "scuole paritarie", con lo scopo di definire progressivamente un nuovo "status giuridico" in attesa della riforma del Testo Unico sull'istruzione; cominciano anche ad apparire i primi orientamenti in tema di benefici fiscali. Si è sostenuto da parte di qualche associazione, forse in modo eccessivamente affrettato, il principio della automaticità tra scuola paritaria e trattamento fiscale Onlus alla luce delle disposizioni della legge n. 62/2000. Una recentissima pronuncia del Ministero delle Finanze, invece, ritiene che tale automaticità non possa riconoscersi se non a quelle scuole paritarie che abbiano i requisiti di cui parla il Decreto Legislativo 460/97 sulle Onlus, a quelle scuole, cioè, la cui attività sia rivolta a "persone svantaggiate". Alle numerosissime scuole, che avevano chiesto l'applicazione del regime Onlus e l'iscrizione nella relativa Anagrafe, il Ministero ha chiesto di ritirare la domanda e di considerare insussistenti i presunti benefici fiscali.

Si introduce, in tal modo, una interpretazione notevolmente restrittiva della norma, al punto da far ritenere del tutto inutile la disposizione "specificata" contenuta nella legge paritaria. Andrebbe quindi ricordato il principio secondo cui la scuola paritaria è scuola pubblica, anche se non statale, aperta a tutti, e quindi anche a ragazzi appartenenti a famiglie svantaggiate, con il su citato principio di applicazione dei benefici fiscali, previsto dal decreto di riforma degli enti non commerciali e Onlus.

P. Francesco Ciccimarra

VITA ASSOCIATIVA

RELAZIONE DELLA SEGRETARIA NAZIONALE

ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE

(Roma, Ist. S. Leone Magno, 29 aprile 2001)

L'articolo 10 dello Statuto della nostra Associazione prevede che, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, si tenga l'Assemblea ordinaria degli Associati. Siamo perfettamente nei termini stabiliti e quest'occasione ci vede insieme, oltre che per ricevere lumi sulle complesse scelte che devono essere fatte, anche per assolvere all'obbligo statutario.

Il mio intervento, con l'incarico di Segretaria Nazionale dell'Associazione, ha lo scopo di illustrare e informare l'Assemblea su ciò che riguarda lo svolgersi e l'evolversi della vita associativa dell'anno 2000, anno che chiude definitivamente il II millennio.

Abbiamo lasciato alle spalle, oltre che un secolo e un millennio, anche l'anno del grande Giubileo, che ci ha visti coinvolti, singolarmente e come Istituti, con il rinnovamento spirituale. E' stato un anno ricco di eventi straordinari che certamente ha segnato il passo delle nostre attività. Pure come Congregazioni siamo stati coinvolti e sollecitati a farci carico dei tanti problemi e delle tante povertà che, ancora oggi, affliggono l'uomo nonostante il progresso scientifico e tecnologico.

La vita della nostra Associazione è stata intensa e direi, particolarmente caratterizzata dall'attività formativa e dal rendersi concreto di quei cambiamenti che, da anni, sono in cantiere nel mondo della scuola e non solo.

Gli interventi che abbiamo seguito nella mattinata ci hanno fatto toccare con mano, ancora una volta, che siamo in piena fase di evoluzione, che ci sono ancora molte incognite e perplessità su ciò che si va delineando; insomma siamo nella fase del già ... e del non ancora ..., nell'attesa di qualche certezza che sempre più fatica a rendersi concreta. Forse dovremo abituarci alle situazioni precarie e in continuo cambiamento. Se il futuro è connotato dall'incertezza abbiamo, però, la certezza di ciò che è stato realizzato e costruito nell'anno 2000. Ed è di questo che ci occuperemo. Ci muoveremo secondo l'ormai tradizionale schema trattando i seguenti ambiti:

- AGIDAE in cifre
- L'organizzazione e l'attività in SEDE
- L'attività SINDACALE
- L'attività FORMATIVA
- Le relazioni con altri ORGANISMI
- Le Convenzioni
- La Normativa dell'anno
- Conclusioni.

AGIDAE in cifre

Per agevolare una più immediata percezione della realtà numerica, i dati sono rappresentati anche attraverso grafici che ci permetteranno di cogliere e far emergere alcuni aspetti più significativi.

Gli Associati AGIDAE, al 31 dicembre 2000, sono complessivamente 2.504. Il

dato è superiore a quello del 1999 di sole 6 (sei) unità e scaturisce dall'andamento dei nuovi associati nell'anno (83) e dai cessati (77).

Dalla rappresentazione grafica si può evincere come nell'arco di tempo che va dal 1992 al 2000, solo nel 1997 e nel 1998 il numero dei cessati è stato superiore a quello dei nuovi associati. Nella relazione riguardante il 1996 segnalavo che per la prima volta l'Associazione superava la soglia dei 2.500 iscritti (2.513). Nei tre anni successivi (1997 – '98 – '99) si è tornati al di sotto, per effetto delle variazioni annuali, per riemergere in quest'anno 2000 (2.504). Un altro aspetto significativo è l'andamento degli iscritti nei settori:

- nel settore Scuola si registra una tendenza alla crescita fino al 1996, poi il processo si inverte con una costante tendenza alla diminuzione;
- nel settore Socio-Assistenziale, invece, la tendenza è costantemente in crescita.

A livello nazionale, la ripartizione territoriale degli iscritti è così composta:

Area Geografica	Dato numerico	Dato %
Nord	1.251	49,96
Centro	866	34,58
Sud	387	15,46
Italia	2.504	100

Come allegato alla relazione troverete tutta una serie di tabelle e grafici dai quali poter effettuare un'analisi più significativa di quanti siamo, dove operiamo e a quale settore apparteniamo.

La SEDE

L'attività di Segreteria è sempre in fermento e in continua espansione a causa delle numerose attività e iniziative messe in atto dall'Associazione. Per far fronte alle nuove e cresciute esigenze, la Sede è stata dotata di attrezzature tecnicamente avanzate che permettono di attuare, al proprio interno, una serie di operazioni senza ricorrere ad operatori esterni e di mantenere invariato l'organico pur svolgendo una mole di lavoro superiore. L'organico non ha subito variazioni ed è costituito da tre Segretarie, di cui una a tempo parziale, e da una Inserviente anch'essa a tempo parziale, per le pulizie della Sede che si è notevolmente ampliata. L'ufficio è aperto, con orario continuato, dalle ore 9 alle 17.30 dal lunedì al venerdì.

Le mutate esigenze tecnico – organizzative richiedono, al personale, una maggiore flessibilità, più ampia disponibilità e la necessità di un continuo aggiornamento e riqualificazione.

La sede, più volte ampliata, risponde alle esigenze di funzionalità ed è intensamente frequentata sia da coloro che seguono i corsi che vi si svolgono, sia da quanti usufruiscono della consulenza di esperti presenti in sede ormai in forma continuativa. Le varie consulenze sono riportate su tutti i nostri documenti.

Con la rapida diffusione della telematica, si sono evolute anche le modalità e i mezzi utilizzati per informare e comunicare con gli Associati. Resta, comunque, "DOCUMENTI AGIDAE" lo strumento principale per raggiungere tutti, anche se, ancora una volta si deve registrare il notevole ritardo del recapito postale e di questo ci scusiamo. Il problema, per chi dispone di collegamento ad Internet, è ormai superato. Infatti, per i soci in regola con la quota associativa, sull'etichetta dell'indirizzo di AGIDAE INFORMAZIONI - MARZO 2001 – n. 2, è stata fornita la CHIAVE DI ACCESSO ai documenti

pubblicati, direttamente dal sito www.agidae.it.

Pertanto, in tempo reale, ogni associato può essere informato non solo sulle notizie pubblicate nella Rivista dell'Associazione, ma anche su tutte le novità legislative, sindacali e associative che interessano la vita e le attività degli Istituti.

Il sito www.agidae.it è in parte aperto a tutti, in parte riservato ai **solì associati**. Viene aggiornato direttamente dalla sede AGIDAE, spesso in tempo reale.

E' opportuno che gli Istituti **familiarizzino** di più con la digitazione del comando www.agidae.it.



Nell'anno 2000, oltre a "Documenti AGIDAE", sono stati inviati n. 5 "AGIDAE INFORMAZIONI", per le comunicazioni urgenti.

Il servizio di consulenza specifica, in materia contrattuale, è garantito da diversi membri del Consiglio Direttivo che sono disponibili presso le loro Sedi. Questi Consiglieri rispondono a quesiti telefonici e, all'occorrenza su appuntamento, ricevono per problematiche più complesse. I recapiti e gli eventuali orari sono pubblicati su ogni documento.

La Sede distaccata di Torino, nei tempi fissati, offre il suo servizio di consulenza e di disponibilità per risolvere le controversie in materia contrattuale.

Attività SINDACALE

Nell'anno 2000 è stato rinnovato il secondo biennio economico dei nostri CCNL:

- in data 24/02/2000: gli adeguamenti economici per AGIDAE-ISTITUTI SOCIO-ASSISTENZIALI;
- in data 28/02/2000: gli incrementi retributivi per AGIDAE – SCUOLA.

Per entrambi i contratti, le decorrenze di applicazione delle variazioni economiche sono state le seguenti: dall'1/04/2000 la prima variazione e dall'1/07/2001 la seconda.

Nel corso della Commissione Paritetica Nazionale Scuola del 28 febbraio si è trattato e deciso in materia di graduatorie. La stessa Commissione si è riunita, nel corso dell'anno, altre due volte:

- | | |
|------------|---|
| 18/10/2000 | Assunzione docenti di sostegno |
| 30/11/2000 | Regolamentazione del part-time alla luce della nuova normativa. |
| | Non è stato raggiunto alcun accordo. |

La Commissione Paritetica Nazionale Socio-Assistenziale non ha effettuato altri incontri.

Nei primi mesi del 2000 si sono susseguiti 4 incontri della Commissione di Contratto per il personale non docente nelle Università Ecclesiastiche, Facoltà, Atenei, Istituti Superiori di Scienze Religiose: 21 gennaio – 25 febbraio – 17 marzo e 26 maggio. La trattativa sembrava ben avviata e destinata a concludersi, ma poi si è arenata e le OO.SS. hanno dimostrato scarso interesse per arrivare ad una intesa.

Le Vertenze in essere nell'anno 2000 sono state 16, la materia del contendere: assegnazione di ore ad altro docente, contestazione graduatorie, licenziamenti per riduzione personale o chiusura, richieste di incarico di docenza da parte di doposcuolista, riconoscimento a qualifica superiore, licenziamento fuori termine, passaggi di livello, passaggio da tempo determinato a tempo indeterminato.

Le procedure di licenziamento collettivo sono state 12; i trasferimenti di ramo d'Azienda, 10.

REGIONE	VERTENZE	LICENZ. COLLET.	TRASF. RAMO AZIENDA
Emilia Romagna	2	1	0
Lazio	4	3	1
Liguria	0	2	1
Lombardia	0	1	3
Piemonte	3	2	3
Puglia	3	1	0
Sicilia	1	0	0
Toscana	0	2	1
Veneto	3	0	1
Totale	16	12	10

1 Contratto di Riallineamento nel Lazio; 1 Contratto di Solidarietà nelle Marche.

Attività FORMATIVA

Nel 1997 fu istituita l'AGIDAE LABOR sms (Società di Mutuo Soccorso) quale braccio operativo dell'AGIDAE per attuare, in modo più rispondente alle esigenze, l'attività nel campo della formazione. Nel corso di questi anni la specificità di questa Società è andata, sempre più delineandosi e nel 2000 l'attività, nel campo della formazione, si è intensificata ed ha gettato le fondamenta per ulteriori sviluppi. Infatti è stato chiesto l'accreditamento presso il Ministero della Pubblica Istruzione e presso le singole Regioni come Ente di formazione che può accedere e fare accedere gli Istituti ai finanziamenti del FSE (Fondo Sociale Europeo). Tutto questo è stato possibile per la collaborazione del dott. Giuseppe Maffeo.

Oltre al completamento di alcuni corsi iniziati nel 1999, finanziati dal FSE tramite bando Regionale, presso la nostra Sede sono stati attuati 6 corsi di Informatica di base per i Gestori: con 60 partecipanti. Sempre presso la Sede di Roma, ma con sovvenzione del Fondo Europeo, sono stati effettuati due corsi per i dipendenti dei nostri Istituti: Informatica di base (14 partecipanti); Sicurezza sul lavoro (16 partecipanti). Nella Regione Lazio sono stati presentati e approvati 10 corsi, alcuni riguardano anche il settore dell'assistenza agli

anziani; nella Regione Lombardia, 1 corso presentato è stato approvato.

Nell'ambito dell'aggiornamento e della formazione si è tenuto, dal 23 al 30 luglio, il corso estivo di Lavarone. I partecipanti sono stati 112.

Il ritrovarsi insieme presso l'Albergo Soggiorno Alpino dei Fratelli Maristi è ormai un appuntamento fisso per molti che approfittano della bellezza del luogo e della serenità familiare dell'ambiente, per ossigenarsi oltre che per incrementare le conoscenze e condividere molte preoccupazioni. Anche molti dei relatori sono persone note perché ci accompagnano spesso nei nostri incontri.

All'Avv. Armando Montemarano è stata affidata tutta la parte inerente alle novità in materia di lavoro: dai congedi parentali alla riforma INAIL; dalla nuova disciplina sul lavoro notturno e minorile al collocamento obbligatorio dei disabili; dalla nuova regolamentazione del part-time all'indennità di malattia per i collaboratori coordinati e continuativi. In un secondo momento ha illustrato la Legge sulla parità scolastica.

Il dott. Giuseppe Maffeo con gli esperti, Avvocato Francesco Malatesta e dott.ssa Marie - Christine Ottati Lefebvre, hanno sviluppato il tema "Sistema dei Finanziamenti europei: principi e obiettivi; la loro peculiarità riguardo agli Istituti Religiosi; come partecipare ai bandi comunitari".

Il dott. Paolo Saraceno ha illustrato ai corsisti la struttura dell'Ente Gestore Religioso, il suo inquadramento fiscale e la riforma del sistema penale tributario. Il prof. Luigi Puddu ha trattato il tema del profilo fiscale e di bilancio dell'introduzione dell'Euro negli Enti Religiosi.

Le lezioni sono state intervallate dalla presenza di esperti che hanno illustrato alcuni aspetti di servizi che le loro Società offrono agli Istituti Religiosi. Sono stati presenti la CARIPLO, la Società Cattolica di Assicurazione, la RistoHelp e la FAC. Da quest'ultima, ora parte della Pellegrini S.p.A., ci è stata offerta la graditissima pausa di relax: la serata dedicata alla tombola che risulta un momento di piacevoli sorprese e l'escursione a Verona culminata con la partecipazione al meraviglioso spettacolo nell'indimenticabile cornice dell'Arena, e non solo ...!

Il corso estivo è ormai parte della nostra tradizione e anche quest'anno sarà riproposto con temi interessanti e sorprese piacevoli.

L'anno 2000 è stato caratterizzato da più convegni:

- ❖ 23 marzo 2000 – a Vicenza, presso la Casa Sacro Cuore: "Il personale religioso nella struttura socio-assistenziale: novità legislative" (interessante e innovativo);
- ❖ 30 aprile 2000 – a Roma, presso l'Istituto S. Leone Magno: "L'organizzazione civilistica delle attività degli Istituti di fronte alle riforme della scuola e del lavoro";
- ❖ 8 – 9 dicembre 2000 – a Roma nell'Aula Magna della Pontificia Università Lateranense: "Istituzioni scolastiche e Socio-Assistenziali, Avvio della scuola Paritaria, Riforme del lavoro e Riforme fiscali".

Le argomentazioni esposte hanno trovato riscontro nelle attese dei convenuti anche se i problemi sono rimasti tutti aperti e di difficile soluzione per il clima di incertezza in cui ci muoviamo.

Relazioni con le altre ISTITUZIONI

In un tempo in cui tutto è destinato a mutare in modo rapido, il ritmo lento delle decisioni maturate tramite il coordinamento delle diverse Organizzazioni, ci costringe a rincorrere i problemi più che a trovare soluzioni ad essi o essere in grado di prevenirli.

L'Associazione, compatibilmente con altri impegni, si fa carico di partecipare alle diverse riunioni in materia di Scuola e di Lavoro. Continua ad essere fattivamente presente nei

Consigli Nazionali della CEI: il 6 giugno 2000 è stato diramato, dal Consiglio Nazionale della Scuola Cattolica, un comunicato che rivendica le caratteristiche peculiari della Scuola Cattolica con il suo patrimonio culturale di ispirazione cristiana e con la peculiarità dell'assenza di scopo di lucro. Il comunicato invita a non temere ciò che la parità ci impone poiché la Scuola cattolica non ha nulla da nascondere e sollecita ad entrare nel sistema integrato della scuola paritaria. L'AGIDAE è presente alle riunioni del COMITATO DI COORDINAMENTO presieduto dall'USMI - CISM ed è in regolare contatto con la FIDAE e la FISM.

Inoltre, nella persona del Presidente, l'AGIDAE partecipa al **Tavolo Tecnico** istituito presso il Ministero della Pubblica Istruzione, per la definizione dei problemi connessi con l'attuazione delle riforme scolastiche.

AVVISO

Ricordiamo ai ns. Associati che, dal 1° luglio 2001, scattano gli adeguamenti economici delle retribuzioni.

Le relative tabelle, sia per la scuola che per gli istituti socio – assistenziali, sono riportate in “Documenti AGIDAE” nn. 2-3/2000, pagg. 4 – 6.

LA NORMATIVA DELL'ANNO 2000

MATERIA	TIPO DI NORMA	RIFERIMENTO	CONTENUTO
COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO	Circolare Ministero del Lavoro	n. 4 del 17/01/2000	“Iniziali indicazioni per l’attuazione della legge 12/03/99, n. 68 recante: norme per il diritto al lavoro dei disabili – Disciplina generale del collocamento obbligatorio”.
“	“	n. 17 del 24/03/2000	“Assunzioni obbligatorie – L. 12/03/1999, n. 68 – Regime sanzionatorio”
“	“	n. 36 del 6/06/2000	
“	“	n. 41 del 26/06/2000	
RIORDINO DEI CICLI SCOLASTICI	Legge	n. 30 del 10/02/2000	Gazz. Uff. n. 44 del 23/02/2000
CONGEDI PARENTALI	Legge	n. 53 dell’8/03/2000	Gazz. Uff. n. 60 del 13/03/2000
“	Circolare INPS	n. 109 del 6/06/2000	
PARITÀ SCOLASTICA	Legge	n. 62 del 10/03/2000	Gazz. Uff. n. 67 del 21/03/2000 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”
“	Legge Reg. Lombardia	n. 1 del 5/01/2000	Attuazione del Dlgs 31/03/1998, n. 112. Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali in attuazione del Capo I della Legge 15/03/1997, n. 59
“	Circ. Min. Pubbl. Istruzione	n. 163 del 15/06/2000	Prot. 63/vd L. 10/03/2000, n. 62. Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione – Prime indicazioni applicative
EROGAZIONE CONTRIBUTI	Legge Reg. Veneto	n. 5 del 28/01/2000	Art. 11 bis – Modalità di concessione di contributi agli enti religiosi gestori di strutture residenziali
BUONO SCUOLA	Decreto Dir. Gen. Giunta Reg. Lombardia	n. 19449 del 3/08/2000	Direzione Generale Istruzione, formazione e lavoro
CONTROLLI SANITARI	Circ. Regione Lombardia	n. 28 del 5/06/2000	B.U.R.L. n. 25 del 19/06/2000. Indicazioni operative sul controllo tubercolare del personale scolastico
ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI	Risoluzione del Ministero delle Finanze	n. 189 dell’11/12/2000	Onlus art. 10, comma 1, lettera a), punto 1) del Dlgs 4/12/1997, n. 460. Attività di assistenza sociale e sociosanitaria. Case di Riposo per anziani.
INPS	Circolare	n. 108 del 6/06/2000	Rapporti di lavoro instaurati fra scuole private e docenti: chiarimenti
“	“	del 20/01/2000	Riduzione contributi
“	“	del 21/02/2000	Indennità di maternità e parto prematuro - Chiarimenti
COOPERATIVE	D.M.	del 22/09/2000	Imponibile medio giornaliero ai fini contributivi
VIDEOTERMINALI	Allegato al Decreto Min. Lav.	del 2/10/2000	Linee guida per l’uso dei videoterminali

CONVENZIONI

Nel corso dell'anno 2000 qualcosa è mutato nel panorama delle Convenzioni AGIDAE.

Ci sono state delle incomprensioni con la Società Cattolica di Assicurazioni, relative alla modalità di applicazione della Convenzione. Di qui la decisione, formalizzatasi all'inizio del 2001, di recedere dalla Convenzione stessa.

Le Convenzioni tuttora in atto sono le seguenti:

- Convenzione Bancaria: CARIPLO	1997
- Convenzione Energia: AGIP PETROLI	1997
- Convenzione Assicurativa: LEVANTE NORDITALIA ASSIC.	2000
E' stato sottoscritto un Accordo con la RAS.	

CONCLUSIONI

In data 10 dicembre, si è tenuta l'Assemblea Elettiva della nostra Associazione. Il nuovo Consiglio Direttivo scaturito dalle elezioni, vede una rotazione di 4 Consiglieri. Il giorno 16 dicembre si procede, nel primo Consiglio Direttivo, alla elezione del Consiglio di Presidenza attualmente in carica. Gli esiti di tutte le formalità espletate sono state pubblicate in "Documenti AGIDAE" n. 12/2000.

I membri del Consiglio Direttivo si prestano con impegno affinché l'Associazione continui a porsi degli obiettivi e ad operare perché si possano raggiungere. Va tenuto presente che ciascuno compie uno sforzo notevole per rendersi disponibile in quanto a tutti l'obbedienza ha assegnato dei compiti gravosi all'interno della propria Congregazione di appartenenza e nelle proprie Comunità.

Tutti sentiamo la necessità impellente di poter contare sulla generosità di religiosi e religiose che offrano un po' del loro tempo, delle loro energie e conoscenze per acquisire la necessaria competenza al fine di garantire la continuità della nostra Associazione a sostegno degli iscritti, in modo adeguato e sempre meglio qualificato.

Le attività si moltiplicano e coinvolgono, al momento presente soprattutto nell'ambito della formazione e della riqualificazione sia per quanto riguarda il personale religioso sia per i collaboratori laici.

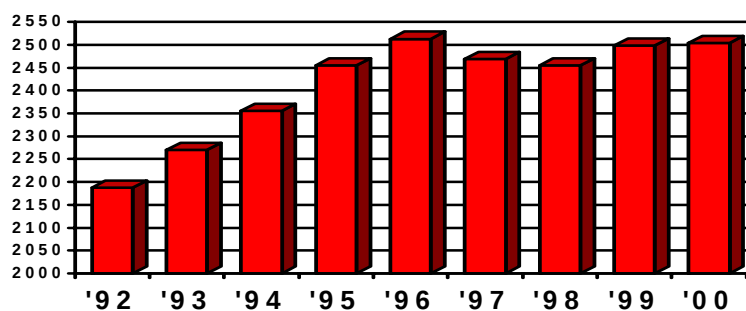
Il futuro non sembra orientato a facilitare il nostro operare. Sempre più prendiamo coscienza che è necessario essere aggiornati e coltivare il desiderio di migliorare le nostre prestazioni offrendo servizi che si distinguono per la qualità del nostro essere e del nostro operare sia nell'ambito educativo che in quello dell'assistenza. Ogni giorno siamo chiamati a rispondere alle sfide che questo terzo millennio ci riserva e non vogliamo né scoraggiarci né tirarci indietro. Il grande Giubileo dell'anno 2000 ci ha riforniti di energie spirituali a sostegno di quelle fisiche che, con gli anni, vengono meno.

Anche all'interno della nostra Associazione sentiamo che dobbiamo unire le forze per raggiungere quegli obiettivi di bene che sono stati fissati, e non è sempre agevole. Il nostro operare è all'insegna della tensione che scaturisce dalle controversie sindacali di ogni genere. Oggi emergono situazioni che sono il frutto di gestioni del personale non sempre ortodosse con le pesanti conseguenze che conosciamo. Per questo abbiamo bisogno di essere sostenuti dalla preghiera reciproca.

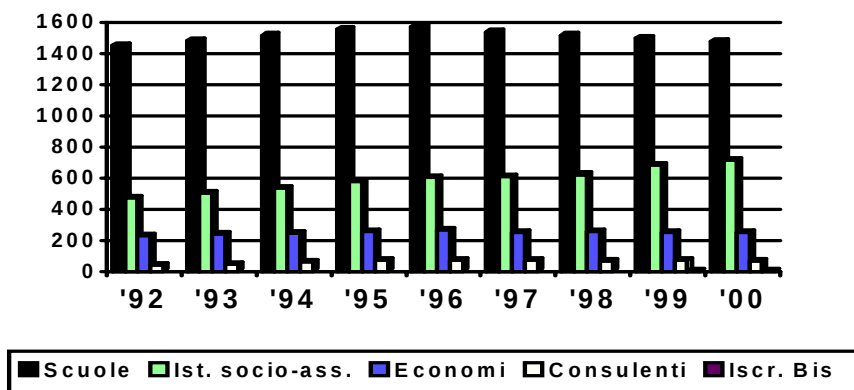
Da poco più di un mese, frate Paolo Donato, uno dei nostri Consiglieri, ricco di doti umane e di competenza specifica, ci ha lasciati; è tornato alla Casa del Padre. Chi l'ha conosciuto e con lui ha collaborato, ne sente il vuoto; siamo certi, però, che continua ad essere presente in mezzo a noi, ad incoraggiarci con il suo sorriso e a sostenerci con la sua intercessione.

VARIAZIONE NUMERICA ASSOCIATI 1992/2000

	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Scuole	1449	1482	1516	1555	1570	1537	1516	1498	1477
Ist. Socio -Ass.	470	505	535	576	604	608	621	680	711
Economi	227	239	247	255	268	252	253	250	249
Consulenti	41	44	58	69	71	72	65	69	66
Iscrizioni bis								1	1
TOTALE	2187	2270	2356	2455	2513	2469	2455	2498	2504



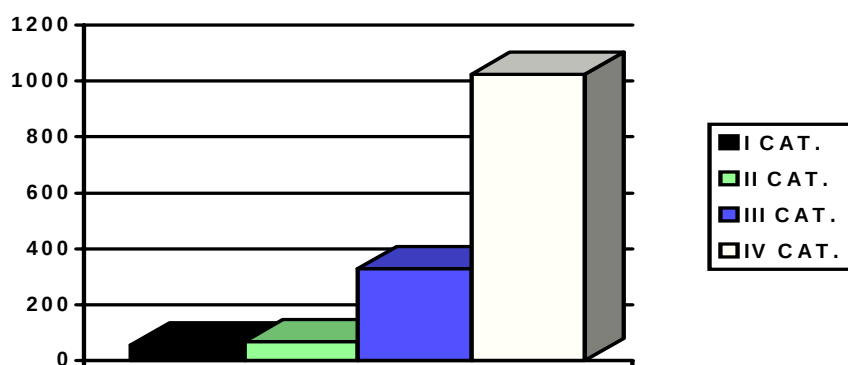
SVILUPPO NUMERICO PER SETTORE ASSOCIATI 1992/2000



COMPOSIZIONE PER CATEGORIE

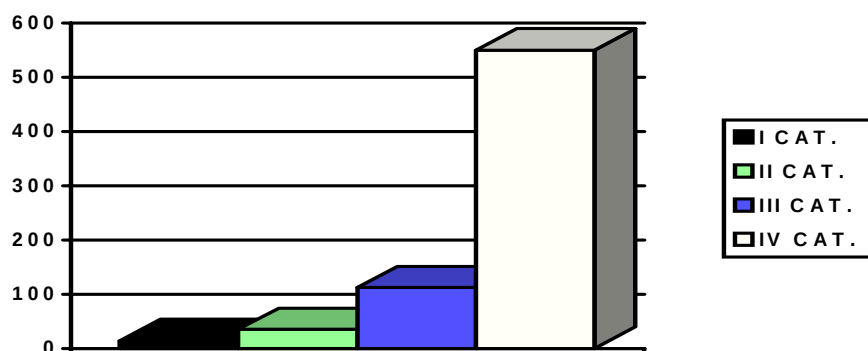
a) Istituti scolastici

	2000	Ripartizione per categorie %
I categoria	56	3,79
II categoria	69	4,67
III categoria	328	22,21
IV categoria	1024	69,33
TOTALE	1477	100,00



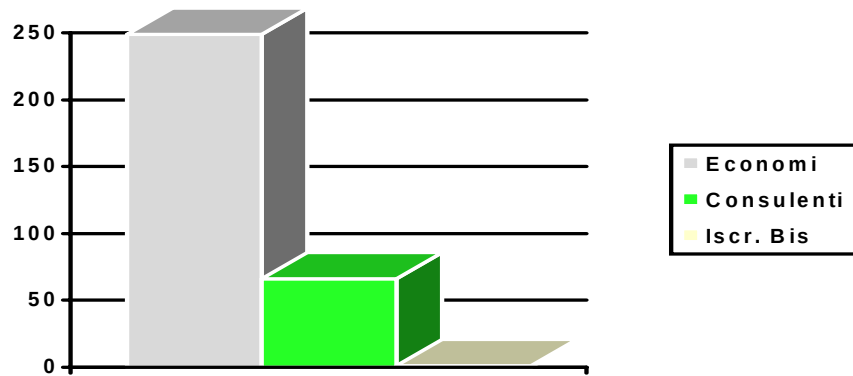
b) Istituti Socio - Assistenziali

	2000	Ripartizione per categorie %
I categoria	14	1,97
II categoria	35	4,92
III categoria	112	15,75
IV categoria	550	77,36
TOTALE	711	100,00



SVILUPPO NUMERICO PERSONE FISICHE

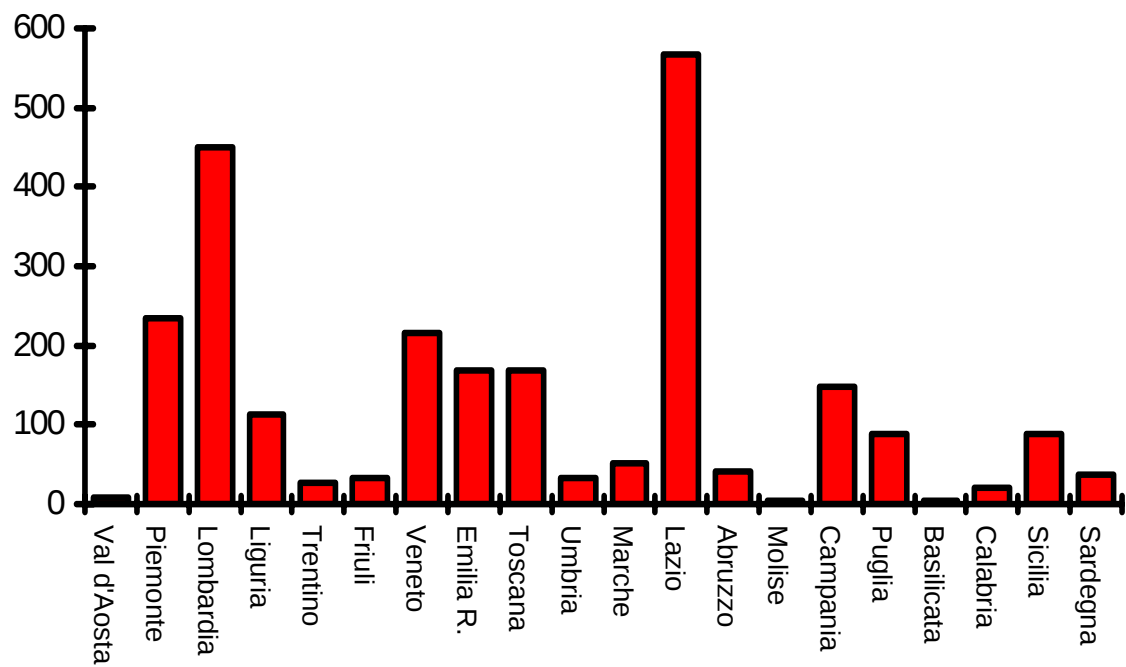
	2000	Ripartizione per gruppi %
Economi	249	78,80
Consulenti	66	20,89
Iscrizioni bis	1	0,32
TOTALE	316	100,00



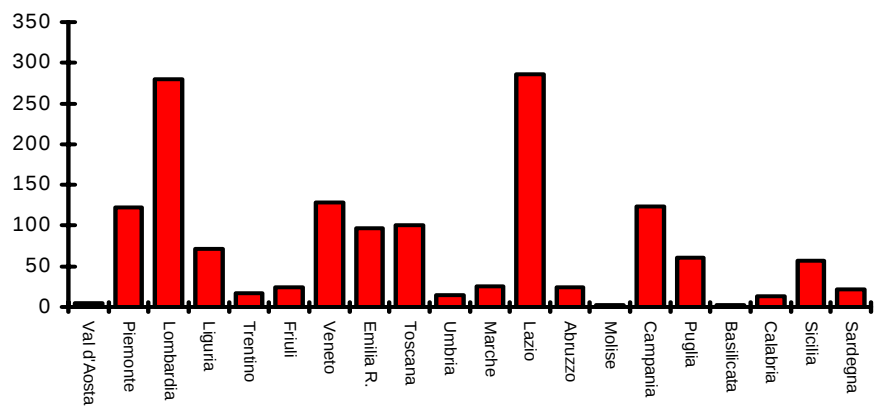
TOTALE ASSOCIATI PER REGIONE

Regioni	Istituti		Persone fisiche			Totale
	Scuole	Istituti Socio - Ass.	Economi	Consulenti	Iscr. bis	
Val d'Aosta	5	3	1	--	--	9
Piemonte	122	82	24	7	--	235
Lombardia	280	121	40	9	1	451
Liguria	71	28	11	3	--	113
Trentino Alto Adige	17	7	2	--	--	26
Friuli Venezia Giulia	24	5	3	1	--	33
Veneto	128	56	24	8	--	216
Emilia Romagna	97	43	19	9	--	168
Toscana	100	50	14	5	--	169
Umbria	14	14	2	2	--	32
Marche	26	22	3	1	--	52
Lazio	286	191	79	12	--	568
Abruzzo	24	13	3	1	--	41
Molise	3	1	--	--	--	4
Campania	124	17	7	--	--	148
Puglia	61	18	6	3	--	88
Basilicata	3	2	--	--	--	5
Calabria	13	4	2	1	--	20
Sicilia	57	22	6	3	--	88
Sardegna	22	12	3	1	--	38
TOTALE	1477	711	249	66	1	2504

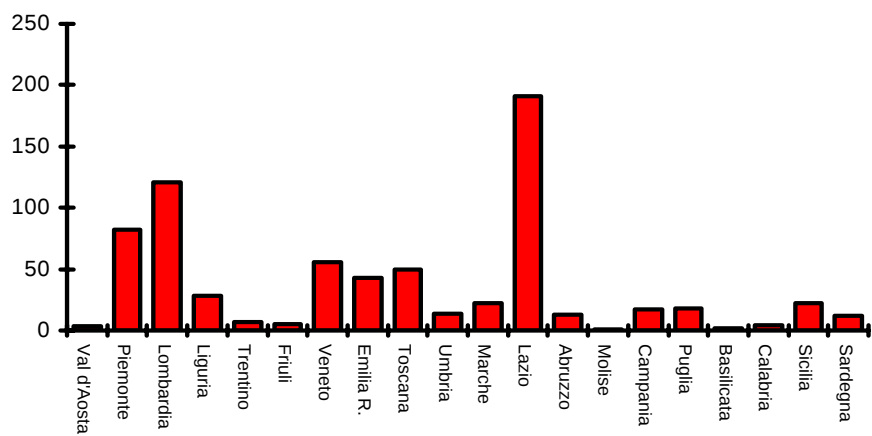
Numero Totale



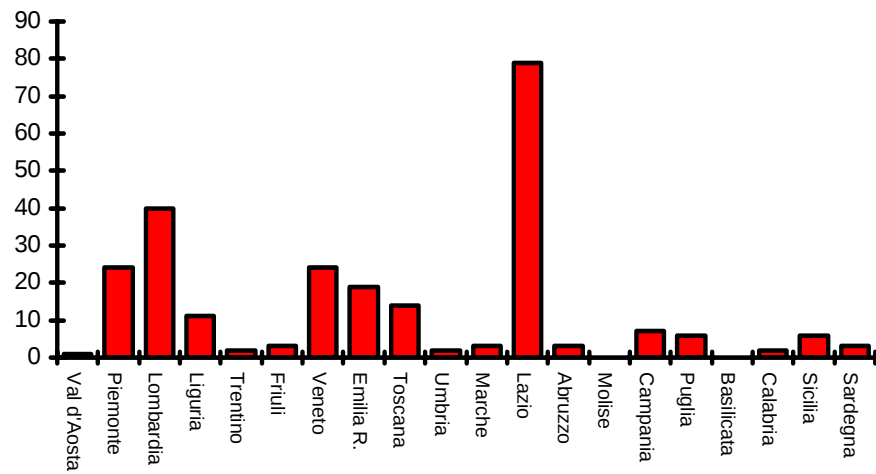
Numero Scuole



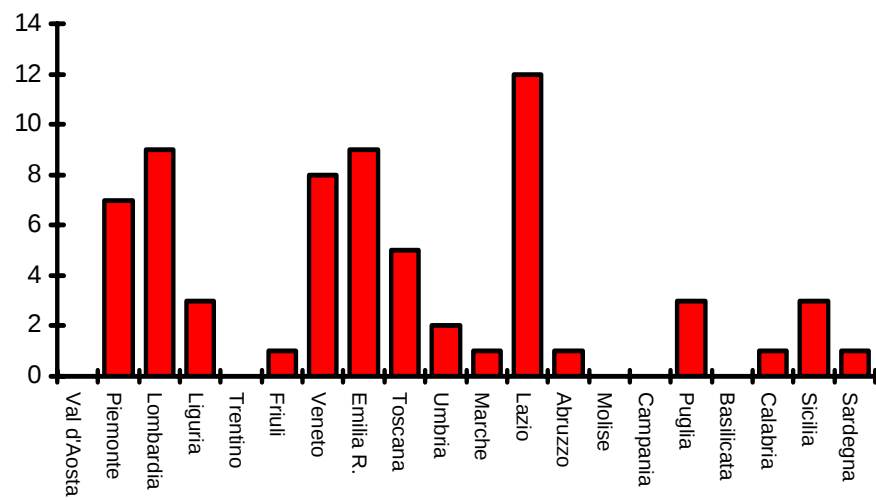
Numero Ist. Socio - Assistenziali



Numero Economi



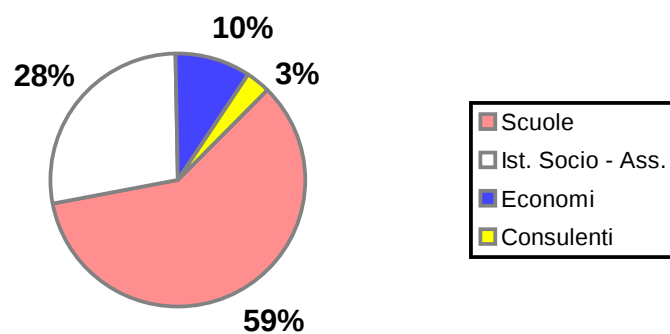
Numero Consulenti



RIPARTIZIONE ASSOCIATI PER ZONE TERRITORIALI

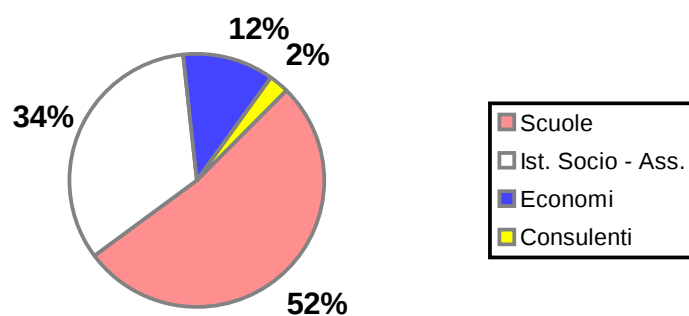
a) Nord

Regioni	Istituti		Persone fisiche			Totale
	Scuole	Ist. Socio -Ass.	Economi	Consulenti	Iscr. bis	
Val d'Aosta	5	3	1	0	0	9
Piemonte	122	82	24	7	0	235
Liguria	71	28	11	3	0	113
Lombardia	280	121	40	9	1	451
Trentino Alto Adige	17	7	2	0	0	26
Friuli Venezia Giulia	24	5	3	1	0	33
Veneto	128	56	24	8	0	216
Emilia Romagna	97	43	19	9	0	168
TOTALE	744	345	124	37	1	1251



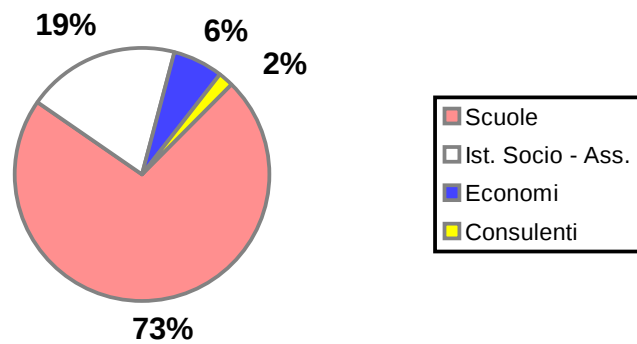
b) Centro

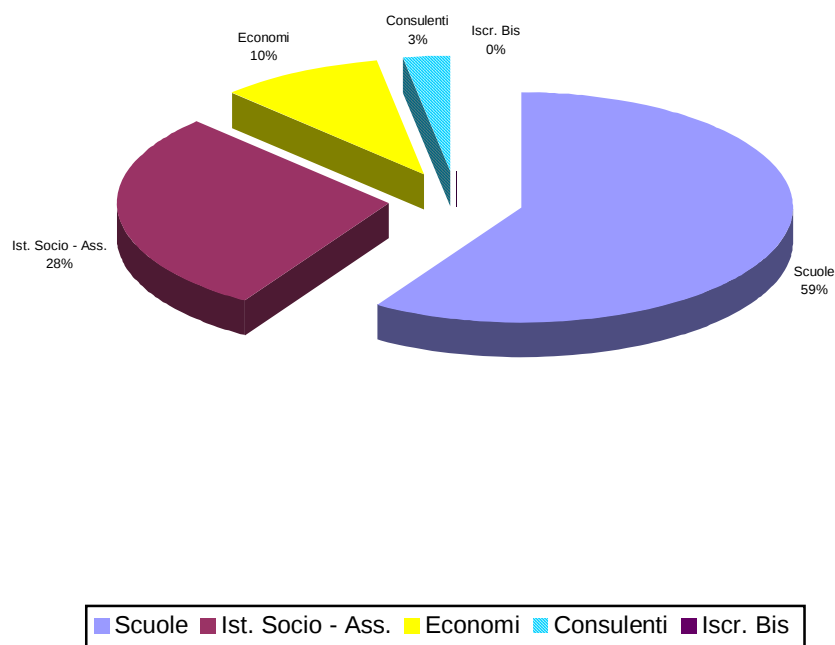
Regioni	Istituti		Persone fisiche		Totale
	Scuole	Ist. Socio - Ass.	Economi	Consulenti	
Toscana	100	50	14	5	169
Marche	26	22	3	1	52
Umbria	14	14	2	2	32
Lazio	286	191	79	12	568
Abruzzo	24	13	3	1	41
Molise	3	1	0	0	4
TOTALE	453	291	101	21	866



c) Sud

Regioni	Istituti		Persone fisiche		Totale
	Scuole	Ist. Socio - Ass.	Economi	Consulenti	
Campania	124	17	7	0	148
Puglia	61	18	6	3	88
Basilicata	3	2	0	0	5
Calabria	13	4	2	1	20
Sicilia	57	22	6	3	88
Sardegna	22	12	3	1	38
TOTALE	280	75	24	8	387

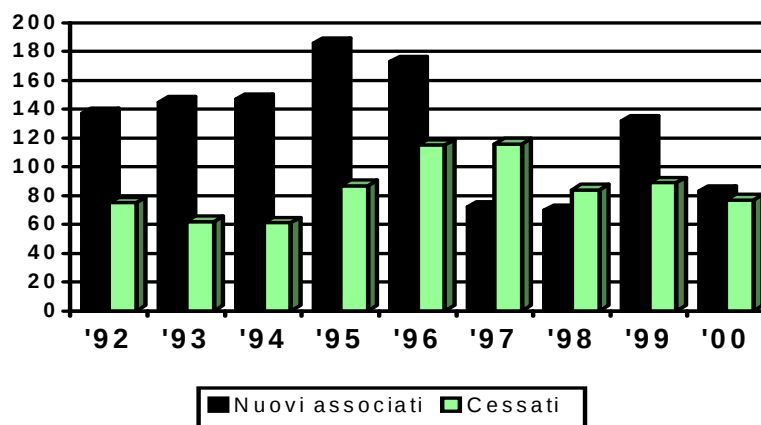




NUMERO TOTALE DEGLI ASSOCIATI

VARIAZIONE NUOVI ASSOCIATI/CESSATI 1992/2000

	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Nuovi associati	137	145	147	186	173	72	70	132	83
Cessati	75	62	61	87	115	116	84	89	77



Sr. Maria Annunciata Vai

La mancanza del titolo di abilitazione nella scuola paritaria

Armando Montemarano

L'art. 1, comma 4, lett. g), della legge 10 marzo 2000, n. 62, sulla parità scolastica stabilisce, come ben noto, che la parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta purché, tra l'altro, si avvalgano di prestazioni di personale docente fornito del titolo di abilitazione.

La disposizione pone gravi problemi a quei gestori che abbiano finora impiegato personale sprovvisto del titolo abilitativo, avvalendosi o meno di consensi, espressi o taciti, dell'autorità scolastica.

Salvo auspicati interventi legislativi o amministrativi, che possano per altra via porre rimedio alla situazione, consentendo il riconoscimento della parità pure in presenza di personale sprovvisto del titolo di abilitazione, si deve chiarire quale soluzione adottare in siffatte evenienze, soprattutto in quei casi in cui non sia possibile una diversa proficua utilizzazione del docente in mansioni equivalenti, quali ad esempio la preposizione all'insegnamento di materie extracurricolari o a corsi liberi.

Va, anzitutto, chiarito che anche prima dell'istituzione della scuola paritaria sussisteva l'obbligo legale di adibire all'insegnamento docenti abilitati; adesso l'abilitazione dei docenti costituisce, in modo espresso ed inequivoco, un requisito di legge per il riconoscimento della ricomprensione nel sistema nazionale di istruzione.

La giurisprudenza di legittimità aveva già avuto occasione di occuparsi della questione, con riferimento all'ordinamento scolastico ora innovato dalla riforma paritaria, decidendo che «in ipotesi di rapporto di lavoro subordinato avente ad oggetto l'insegnamento presso scuole private legalmente riconosciute, il possesso del titolo legale di abilitazione all'insegnamento da parte degli insegnanti - che costituisce condizione per concedere alle scuole private l'autorizzazione all'apertura ed il riconoscimento legale ai sensi degli artt. 3 e 6 della legge 19 gennaio 1942, n. 86 - rappresenta altresì un requisito di validità dello stesso contratto di lavoro, il quale, ove l'insegnante risulti sprovvisto del titolo suddetto, deve considerarsi nullo, per violazione delle citate norme di carattere imperativo, con conseguente impedimento alla prosecuzione ulteriore del rapporto e possibilità per il datore di lavoro di intimare il licenziamento per giusta causa, pur restando fermi, ai sensi dell'art. 2126 cod. civ., gli effetti del rapporto per il periodo in cui esso abbia avuto esecuzione» (*Cass. 28 giugno 1986, n. 4341*).

Anche prima dell'entrata in vigore della L. n. 62/2000, dunque, il rapporto di lavoro con il docente sprovvisto del titolo di abilitazione era considerato nullo, vale a dire una prestazione di fatto con violazione di legge, fattispecie disciplinata dall'art. 2126 cod. civ., secondo cui la nullità del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa.

La giurisprudenza di legittimità riteneva, dunque, che il docente non abilitato potesse essere licenziato per giusta causa, pur mantenendo il diritto a tutti gli emolumenti

retributivi ed alle prestazioni previdenziali ed assistenziali per il periodo di servizio prestato.

Occorre tuttavia evidenziare che, nel sistema giudiziario italiano, le pronunce della Corte di Cassazione non vincolano, in giudizi diversi da quelli in cui sono rese, le decisioni dei giudici di merito, sicché resta sempre fondato il rischio che un Tribunale possa arrivare a conclusioni difformi da questa esposta.

Anche in tempi recenti, tuttavia, si segnala un indirizzo conforme a quello formulato ormai tanti anni fa dalla Corte Suprema.

In una fattispecie del tutto analoga a quella che interessa, è stato infatti ritenuto legittimo il licenziamento intimato per giusta causa ad un lavoratore assunto per il disimpegno di mansioni di massoterapista, per le quali la legge richiede il possesso di un titolo abilitativo mai conseguito dall'interessato, «essendo irrilevante l'avvenuto svolgimento per molti anni della relativa attività in via di fatto e senza inconvenienti» (*Trib. Roma 31 ottobre 2000*; in «Nuovo dir.», 2001, 230).

Il Tribunale ha rigettato le tesi della difesa del lavoratore, fondate essenzialmente sul «normale protrarsi» dello svolgimento del rapporto lavorativo per circa sedici anni pur in assenza del titolo abilitativo prescritto dalla legge e sulle «disastrose» conseguenze economiche derivanti al dipendente dalla cessazione del rapporto di lavoro, ritenendo che il fatto che il rapporto si fosse protratto per un lungo periodo in una situazione di illiceità non consentiva di configurare la stessa come scriminante rispetto all'evidente anti giuridicità di una sua ulteriore prosecuzione.

È innegabile infatti – prosegue il Tribunale – che il mancato possesso del titolo di abilitazione si configuri come una circostanza che nell'attualità non consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro, laddove al momento della conclusione del relativo contratto rendeva fin dall'origine viziata la causa dello stesso, in ragione della sua contrarietà a norme imperative.

Sotto quest'ultimo profilo, il giudice del merito ha anche osservato che le norme che impongono il conseguimento di un titolo abilitante per l'esercizio di una professione sono, all'evidenza, dettate nell'interesse generale a che l'espletamento di certe attività lavorative avvenga da parte di persone con specifiche conoscenze professionali, attestate dal titolo conseguito; ciò soprattutto in considerazione di possibili pregiudizi ricadenti sui terzi per prestazioni rese da soggetti privi di adeguata preparazione. In questa prospettiva nessun rilievo può assumere l'allegazione che per tanti anni la situazione era stata conosciuta ed «era andata bene» al datore di lavoro, posto che il parametro al quale commisurare la verifica di legittimità del licenziamento non può essere costituito dal gradimento o comunque dall'accettazione datoriale della situazione lavorativa in atto, bensì da quello della sua conformità a norme imperative di legge.

La prevalente giurisprudenza di merito è tuttora orientata a ritenere, in conformità con l'indirizzo interpretativo affermatosi nelle decisioni della Cassazione degli anni '80, che il rapporto di lavoro subordinato concluso con chi sia privo di abilitazione necessaria per l'esercizio di una determinata professione è nullo per violazione di norme imperative e che, conformemente al disposto dell'art. 2126 cod. civ., tale nullità non produce effetto per il periodo di esecuzione del rapporto stesso, ma preclude la possibilità che questa produca ulteriori conseguenze, con riferimento a periodi nei quali non è stato concretamente attivato, o che da esso nasca alcun diritto alla riassunzione nell'ipotesi di licenziamento (*Cass. 17 gennaio 1983, n. 379*).

Il che non toglie che la gravità della perdita dell'occupazione per i docenti sia un motivo sufficiente a sollecitare un intervento, che non può essere certo dei gestori delle scuole, per risolvere la situazione sul piano dell'equità e della giustizia sociale, dunque con strumenti diversi da quelli che debbono essere usati nelle aule di giustizia, che conducono ad una soluzione: la licenziabilità dell'insegnante sprovvisto del titolo di abilitazione.



NORME E TRIBUTI.....

1. CIRCOLARE INPS 26/3/2001 – N. 73

OGGETTO: Indennità per congedo parentale (astensione facoltativa) ex lege 53/2000

Valore definitivo dell'importo annuo del trattamento minimo di pensione per l'anno 2000 e per l'anno 2001

SOMMARIO:

Per l'indennizzabilità dell'astensione facoltativa nei casi previsti dall'art. 3, comma 4, lett. b) della legge 53/2000, il reddito individuale deve essere inferiore a £. 23.452.000 per l'anno 2000 e a £. 24.061.375 per l'anno 2001.

Con la circ. n. 109 del 6.6.2000 era stato comunicato, alla lett. B del punto 1.4 che, in base all'importo annuo del trattamento minimo di pensione per l'anno 2000 (£. 9.371.000), da moltiplicare per 2,5, il limite di reddito da prendere a riferimento per l'indennizzabilità dell'astensione facoltativa, nei casi previsti dall'art. 3, comma 4, lett. b) della legge n. 53/2000, era pari a £. 23.429.250.

Il sopraindicato importo del trattamento minimo pensionistico si riferiva al valore previsionale valido per l'anno 2000.

Si comunica ora che, in base al valore definitivo del trattamento minimo di pensione per il suddetto anno 2000, fissato in £. 9.380.000 (v. circ. n. 211 del 18.12.2000), il limite di reddito annuo per il 2000, valido ai fini in questione, è pari a £. 23.452.000 (= £. 9.380.800 x 2,5) pari a 12.111,94 Euro e dà diritto alla indennità per astensione facoltativa nel caso in cui il reddito individuale del richiedente sia inferiore a detto importo.

Le domande di indennità nel frattempo eventualmente respinte in quanto riferite alla cifra (previsionale) di £. 23.429.250, ed inferiore alla somma (definitiva) di £. 23.452.000, potranno essere riesaminate in seguito alla comunicazione che il richiedente deve presentare all'INPS e al datore di lavoro, relativamente ai redditi effettivamente conseguiti.

Nelle more dell'adeguamento della procedura automatizzata, per la quale saranno fornite istruzioni direttamente dalla Direzione Centrale sistemi informativi e telecomunicazioni, le Sedi, alla scadenza dei termini previsti per la denuncia dei redditi con i modd. 730/2001, dovranno chiedere ai beneficiari delle prestazioni il reddito relativo all'anno 2000, e ciò sia nei casi di pagamento diretto delle indennità che nei casi di pagamento anticipato dai datori di lavoro.

Si rende noto, inoltre, che il valore definitivo del trattamento minimo pensionistico annuo per il 2001 è pari a £. 9.624.550 (Euro 4970,66) (v. circ. n. 25 dell'1.2.2001).

Pertanto, il richiedente periodi di astensione facoltativa nell'anno 2001 ha diritto alla indennità – relativamente ai casi di cui all'art. 3 della legge 53/2000 - se il proprio reddito individuale è inferiore a £. 24.061.375 (= 9.624.550 x 2,5), pari a 12.426,66 Euro.

2. DOCENTI SCUOLA ELEMENTARE PARIFICATA: REGIME CONTRIBUTIVO RELATIVO AI PERIODI DI MATERNITÀ

Pubblichiamo di seguito la corrispondenza intercorsa con l'INPDAP, relativa all'argomento suindicato.

Continua a persistere, incomprensibilmente l'orientamento INPDAP, per il quale l'indennità di maternità è equiparata a retribuzione del datore di lavoro.

L'AGIDAE ha cercato di spiegare, per l'ultima volta, all'INPDAP le proprie ragioni. Data l'ampiezza e la rilevanza del problema non si esclude un procedimento pilota dinanzi alla Magistratura.



ASSOCIAZIONE GESTORI ISTITUTI
DIPENDENTI AUTORITÀ ECCLESIASTICA

Milano, 5 dicembre 2000

00198 – Via Vincenzo Bellini, 10
Tel. 06 8412316 – 8543837 – Fax 06 8412310

Spett.le
INPDAP
Direzione Centrale Prestazioni Previdenziali
00142 – ROMA (RM)
c.a. Dr. L. Marchione

Dopo aver avuto la possibilità di conferire con il Direttore, dott. Marchione, sulla problematica dei contributi per i periodi di maternità nelle nostre Istituzioni di Scuola Elementare Parificata che applicano il CCNL – Scuola, situazione che sembrava chiara e per la quale avevamo già avuto una risposta, la dottoressa Amato ha risposto ad un quesito di una Scuola di Padova in modo ben diverso.

Inviando, in allegato, copia di tale lettera e mi scuso se è segnata, ma sono messi in evidenza i punti che dovrebbero essere presi in considerazione e discussi.

Tengo, inoltre, a precisare che gli Istituti non hanno rimborsi dall'INPS, ma si prestano ad anticipare alle dipendenti in maternità quanto l'INPS stesso paga.

Quindi, si torna a ribadire che per i nostri ENTI PRIVATI non vi sono retribuzioni erogate alle dipendenti nei periodi di maternità sia obbligatoria che facoltativa e neppure per i congedi d'allattamento.

Dopo questa nuova presa di posizione che ci penalizza e confonde un obbligo a pagare quanto è di competenza dell'INPS con una retribuzione, ritengo che sia ancora più urgente un chiarimento definitivo e capace di recepire la nostra realtà che è diversa da quella della Pubblica Amministrazione.

Fiduciosa di poter avere un riscontro, porgo distinti saluti.

p. l'AGIDAE
Sr. Maria Annunciata Vai

All. n. 1.=

ALLEGATO 1



ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

DIREZIONE CENTRALE
ENTRATE CONTRIBUTIVE
UFFICIO II
Via A. Ballarin 42
00142 – ROMA

Roma, 21 novembre 2000

Omissis

e, p.c. Alla Sede INPDAP
Via D. Delù 3/5
35100 – PADOVA

Prot. 64113

Rif. Nota del 13/10/2000

OGGETTO: Chiarimenti

In esito ai chiarimenti richiesti con la nota indicata a margine in merito al regime contributivo da applicare alle retribuzioni spettanti al personale in caso di maternità si precisa quanto segue.

Com'è noto, con il D.lgs. n. 564 del 16/9/96 sono state dettate disposizioni in materia di riordino, armonizzazione e razionalizzazione della contribuzione figurativa, nonché sulla copertura assicurativa per i periodi che risultino non coperti da contribuzione, in attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della legge 8/8/95 n. 335.

Conseguenza di ciò è che i periodi di astensione dal lavoro per maternità vengono da parte di questa Gestione previdenziale, coperti figurativamente sia nei casi in cui manchi, ai sensi della legge 1204/71, la corresponsione della retribuzione sia per la parte differenziale qualora spettino, in base alla medesima normativa, emolumenti ridotti. In tal'ultima ipotesi appare fin troppo superfluo sottolineare che l'ente datore di lavoro è comunque tenuto al versamento dei contributi in proporzione sulle retribuzioni di fatto corrisposte.

Ovviamente, per i periodi di astensione obbligatoria per cui ricorre l'obbligo della retribuzione, la contribuzione dovrà essere commisurata all'intera retribuzione.

Premesso quanto sopra, in esito all'ipotesi prospettata da codesta Scuola circa l'esimersi dal versamento dei contributi sulle retribuzioni anticipate dalla scuola per conto dell'INPS in caso di maternità si fa presente che i contributi devono essere versati sull'intero trattamento di lavoro erogato alle lavoratrici, senza alcuna decurtazione di quanto eventualmente rimborsato dall'INPS.

Alla luce di quanto sopra, si ribadisce la sussistenza dell'obbligo contributivo delle predette somme, in quanto facenti parte dell'intero trattamento di lavoro erogato al lavoratore.

Al riguardo si sottolinea che le retribuzioni da prendere a base per la determinazione del trattamento pensionistico devono essere quelle spettanti complessivamente senza alcuna decurtazione delle somme rimborsate dall'INPS, considerato che, nessun rilievo ai fini che qui interessano assume la circostanza che l'INPS per gli iscritti al fondo assistenza dallo stesso gestito, in osservanza della vigente normativa, rimborsa all'ente datore di lavoro, parte degli emolumenti anticipati dall'ente medesimo.

Pertanto codesta Scuola è tenuta a regolarizzare la situazione contributiva per il personale insegnante posto in astensione sia obbligatoria che facoltativa per maternità.

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Rosalba AMATO)



ASSOCIAZIONE GESTORI ISTITUTI
DIPENDENTI AUTORITÀ ECCLESIASTICA

Roma, 20 febbraio 2001

00198 – Via Vincenzo Bellini, 10
Tel. 06 8412316 – 8543837 – Fax 06 8412310

IL PRESIDENTE

Spett.le
INPDAP
Direzione Centrale Entrate Contributive
Via A. Ballarin 42
00142 – ROMA (RM)
c.a. Dirigente Generale – D.ssa R. Amato

Spett.le
INPDAP
Direzione Centrale Prestazioni Previdenziali
Via A. Ballarin 42
00142 – ROMA (RM)
c.a. Dirigente Generale – Dr. L. Marchione

Prot. n. 232/2001

OGGETTO: Vostra Circolare prot. n. 1306 del 26/01/2001 – Istruzioni Certificazione CUD 2001

In riferimento alla Vostra in oggetto, questa Presidenza Nazionale, facendosi interprete delle proteste dei numerosi Istituti associati sull'intero territorio nazionale circa l'impossibilità della compilazione del modello CUD, alla luce delle istruzioni fornite con la Vostra in oggetto, al punto "96", rileva che, mentre è previsto al n° 8 il codice per l'astensione facoltativa dal lavoro per maternità senza retribuzione, con indennità a carico INPS nella misura del 30% della retribuzione (art. 15, L. 1204/71), nulla si dice circa l'ASTENSIONE OBBLIGATORIA dal lavoro per maternità senza retribuzione, con indennità a carico INPS nella misura dell'80% della retribuzione, pur essendo questa contemplata dal medesimo art. 15 della suddetta L. 1204/71.

Nella suesposta situazione, si ribadisce che il datore di lavoro non eroga alcuna retribuzione a proprio carico, limitandosi a trattenere dai contributi dovuti all'INPS l'indennità prevista a carico dello stesso Istituto Assicuratore, a norma del citato art. 15 della L. 1204/71, devolvendola alle lavoratrici in maternità.

Si resta in attesa urgente delle disposizioni relative, allo scopo di fornire ai nostri Enti Gestori le determinazioni per la compilazione del modello CUD in scadenza al 28/2 c.a.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE NAZIONALE
P. Francesco Ciccimarra



DIREZIONE CENTRALE
ENTRATE CONTRIBUTIVE

Roma, 29 marzo 2001
Prot. n. 1462

Spettabile
AGIDAE
Via Vincenzo Bellini, 10
=== ROMA ===

Rif. Nota del 5/12/2000

OGGETTO: Chiarimenti – Regime contributivo relativo ai periodi di maternità spettanti al personale insegnante delle scuole elementari parificate

In relazione alla problematica sollevata da codesta Associazione con la nota indicata a margine, al fine di dirimere la questione riguardante il regime contributivo da applicare ai fini pensionistici sulle retribuzioni corrisposte al personale insegnante delle scuole elementari parificate obbligato in virtù dell'art. 6 della L. 176/41 all'iscrizione all'ex C.P.I., gestita da questo Istituto, si precisa quanto segue.

Destinatari dell'unica fonte giuridica che disciplina la materia contributiva (art. 22 L. 440/87) sono tutti i soggetti giuridici riguardati dall'iscrizione a questo Istituto.

Posto che il principio ispiratore della norma contenuta nell'articolo 22, basato sul nesso di sinallagmaticità e quindi la stretta interdipendenza tra pagamento di stipendio e relativi contributi, ne discende che il momento temporale in cui viene messa in pagamento la retribuzione determina contestualmente il sorgere dell'obbligo contributivo nei confronti di questo Istituto da parte dell'ente datore di lavoro, che nella fattispecie in esame, trattasi di scuole elementari parificate.

Si confermano le disposizioni impartite da questo Istituto a tutti gli enti iscritti, in materia di contribuzione figurativa e copertura assicurativa di periodi non coperti da assicurazione, con circolare n. 9 del 14/2/97 e successivamente in materia di congedi parentali in applicazione della legge n. 53 dell'8/3/2000.

In particolare i periodi di astensione dal lavoro per maternità vengono da parte di questa gestione previdenziale, coperti figurativamente sia nei casi in cui manchi, ai sensi della legge 1204/71, la corresponsione della retribuzione sia per la parte differenziale qualora spettino, in base alla medesima normativa, emolumenti ridotti. In tal'ultima ipotesi appare fin troppo superfluo sottolineare che l'ente datore di lavoro è comunque tenuto al versamento dei contributi in proporzione sulle retribuzioni di fatto corrisposte.

Ovviamente, per i periodi di astensione obbligatoria per cui ricorre l'obbligo della retribuzione, la contribuzione dovrà essere commisurata all'intera retribuzione.

Premesso quanto sopra in esito all'ipotesi prospettata da codesta Associazione circa l'esimersi dal versamento dei contributi sulle retribuzioni anticipate dalle scuole elementari parificate per conto dell'INPS in caso di maternità si fa presente che i contributi devono essere versati sull'intero trattamento di lavoro erogato alle lavoratrici, senza alcuna decurtazione di quanto eventualmente rimborsato dall'INPS.

Alla luce di quanto sopra, si ribadisce la sussistenza dell'obbligo contributivo delle predette somme, in quanto facenti parte dell'intero trattamento di lavoro erogato al lavoratore.

Al riguardo si sottolinea che le retribuzioni da prendere a base per la determinazione del trattamento pensionistico devono essere spettanti complessivamente senza alcuna decurtazione delle somme rimborsate dall'INPS, considerato che, nessun rilievo ai fini che qui interessano assume la circostanza che l'INPS per gli iscritti al fondo assistenza dallo stesso gestito, in osservanza della vigente normativa, rimborsa all'ente datore di lavoro, parte degli emolumenti anticipati dall'ente medesimo.

IL DIRIGENTE GENERALE
(Dott.ssa Rosalba AMATO)



ASSOCIAZIONE GESTORI ISTITUTI
DIPENDENTI AUTORITÀ ECCLESIASTICA

Roma, 7 giugno 2001

00198 – Via Vincenzo Bellini, 10
Tel. 06 8412316 – 8543837 – Fax 06 8412310

IL PRESIDENTE

Spett.le
INPDAP
Direzione Centrale Entrate Contributive
Via Ballarin 42
00142 – ROMA (RM)

c.a. DIRIGENTE GENERALE Dott.ssa Rosalba Amato

Prot. n. 520/2001

**OGGETTO: Vostra del 29.03.2001 - Prot. 1462
Regime contributivo periodo di maternità – scuole elementari
parificate gestite da enti privati**

In riscontro alla Vs. in oggetto, questa Presidenza, facendosi interprete delle problematiche emerse da tempo in ordine al regime contributivo delle dipendenti in maternità, in servizio presso gli enti associati, prende atto che, a tenore della Vs. Nota “i periodi di astensione dal lavoro per maternità vengono coperti figurativamente:

1. sia nei casi in cui manchi, ai sensi della legge 1204/’71, la corresponsione della retribuzione;
2. sia, per la parte differenziale, qualora spettino emolumenti ridotti; in tale ultima ipotesi appare fin troppo superfluo sottolineare che **l’ente datore di lavoro è comunque tenuto al versamento dei contributi in proporzione sulle retribuzioni di fatto corrisposte**”.

L’art. 13 della L. 1204/71 prevede un regime di trattamento economico differenziato delle lavoratrici dipendenti dai “privati datori di lavoro”, rispetto alle lavoratrici dipendenti da “enti pubblici”, territoriali e non, stabilendo *per le prime* una “indennità giornaliera pari all’80% della retribuzione”, *a carico dell’INPS*, e non del datore di lavoro, e rinviando, per le dipendenti pubbliche, agli ordinamenti economici dell’ente/settore di appartenenza (art. 13, co. 2).

Il nostro CCNL non prevede alcun emolumento economico per le lavoratrici madri, rinviando quindi l'intera disciplina a quanto previsto dalla L. 1204/71.

Dal punto di vista operativo, inoltre, l'INPS chiede al datore di lavoro di "anticipare" alla dipendente la predetta indennità e di dedurla direttamente dalla somma mensile dei contributi dovuti. Di conseguenza, **nessun carico economico grava sul datore di lavoro per le dipendenti in astensione dal lavoro per maternità**. Tanto è vero che, qualora il datore di lavoro non provveda, la lavoratrice "ha il diritto di pretendere direttamente dall'INPS la corresponsione dell'indennità stessa" (cfr, CASS., 11 marzo 2000 n. 2839). Per alcune categorie di lavoratori, l'INPS provvede direttamente al pagamento dell'indennità.

Se il CCNL avesse previsto, a carico del datore di lavoro, una "integrazione economica" rispetto a quanto percepito dall'INPS (ciò che molti CCNL vigenti stabiliscono), allora avrebbe avuto senso la richiesta di un "*versamento di contributi in proporzione sulle retribuzioni effettivamente corrisposte*" (Vs. Nota, in oggetto). Questo però non accade.

La legge 440/87, cui la Vs. Nota allude, concerne i "*provvedimenti urgenti per la finanza pubblica*" e l'art. 22 ("*contributi e prestazioni previdenziali*") riguarda coloro che hanno rapporti di lavoro con enti aventi natura pubblica, ai quali ultimi viene imposto di comunicare i dati retributivi e contributivi dei rispettivi dipendenti ai diversi enti di previdenza, INPDAP compreso. Nulla dice la norma citata circa la natura del trattamento economico e contributivo relativo al periodo della maternità.

Va ricordato sul punto che:

1. alle dipendenti inquadrare presso l'INPS vengono riconosciuti, ai fini pensionistici, **contributi figurativi** (a carico dello Stato), per il periodo di astensione obbligatoria e facoltativa e nulla viene posto a carico del datore di lavoro;
2. il trattamento economico, come detto, è posto a carico dell'INPS e l'indennità prevista dalla legge viene anticipata materialmente dal datore di lavoro, che recupera le somme versate detraendole dai contributi dovuti mensilmente.
3. **Nessuna retribuzione e nessun contributo previdenziale, quindi, sono dovuti dal datore di lavoro.**

Il trattamento contrattuale delle dipendenti iscritte all'INPDAP è esattamente uguale a quello delle altre lavoratrici iscritte all'INPS; esse non percepiscono alcuna "retribuzione" dal datore di lavoro. Non si vede, quindi, la ragione per la quale mentre alle dipendenti a regime INPS vengono riconosciuti contributi figurativi la stessa cosa non debba accadere per quelle iscritte all'INPDAP, proprio ora che la legge 335/95 ha introdotto anche per esse la contribuzione figurativa.

Alla luce di quanto fin qui espresso, non si comprendono le **conclusioni operative** della Vs. Nota, con le quali si chiede agli istituti di **versare contributi su retribuzioni non date**, il che, come sopra illustrato, appare in evidente contrasto con la normativa vigente.

Restiamo in attesa di un *riscontro urgente*, dato che entro fine mese occorrerà procedere alla compilazione del mod. 770.

Distinti saluti.

P. FRANCESCO CICCIMARRA
Presidente Nazionale

TABELLE CONTRIBUTIVE

SCUOLA ELEMENTARE PARIFICATA

LUGLIO 2001

Con la retribuzione del mese di luglio scatta l'ultimo adeguamento previsto dal vigente CCNL, come stabilito dall'accordo del 28 febbraio 2000.

Si ricorda che le tabelle qui di seguito riportate sono da utilizzare solo per le/i religiose/i che insegnano nella Scuola Elementare Parificata della propria Congregazione, poiché non hanno la busta paga che ne determina l'imponibile contributivo.

Per tutti gli insegnanti che, invece, hanno un rapporto di lavoro dipendente, l'imponibile contributivo è quello che risulta dalla busta paga, lo stesso al quale si applicano le aliquote per i versamenti all'INPS.

Qui di seguito si riportano le aliquote dell'INPDAP e dell'INPS.

Sr. Maria Annunciata Vai

EX I CATEGORIA – LUGLIO 2001

Anni	Prog.	Base	Conting.	Anzian.	Super. Ex I	Totale	Super. ante '86	Totale
2001	1	13.937.258	12.170.837	-	-	26.108.095	-	26.108.095
2000	2	13.937.258	12.170.837	-	-	26.108.095	-	26.108.095
1999	3	13.937.258	12.170.837	-	-	26.108.095	-	26.108.095
1998	4	13.937.258	12.170.837	-	-	26.108.095	-	26.108.095
1997	5	13.937.258	12.170.837	520.000	-	26.628.095	-	26.628.095
1996	6	13.937.258	12.170.837	520.000	-	26.628.095	-	26.628.095
1995	7	13.937.258	12.170.837	520.000	-	26.628.095	-	26.628.095
1994	8	13.937.258	12.170.837	520.000	4.764.123	31.392.218	-	31.392.218
1993	9	13.937.258	12.170.837	1.235.000	4.764.123	32.107.218	-	32.107.218
1992	10	13.937.258	12.170.837	1.885.000	4.764.123	32.757.218	-	32.757.218
1991	11	13.937.258	12.170.837	1.885.000	4.764.123	32.757.218	-	32.757.218
1990	12	13.937.258	12.170.837	2.756.000	4.764.123	33.628.218	-	33.628.218
1989	13	13.937.258	12.170.837	2.756.000	4.764.123	33.628.218	-	33.628.218
1988	14	13.937.258	12.170.837	3.089.060	4.764.123	33.961.278	-	33.961.278
1987	15	13.937.258	12.170.837	3.089.060	4.764.123	33.961.278	-	33.961.278
1986	16	13.937.258	12.170.837	3.513.938	4.764.123	34.386.156	1.872.499	36.258.655
1985	17	13.937.258	12.170.837	3.513.938	4.764.123	34.386.156	1.872.499	36.258.655
1984	18	13.937.258	12.170.837	3.718.898	4.764.123	34.591.116	1.689.439	36.280.555
1983	19	13.937.258	12.170.837	3.718.898	4.764.123	34.591.116	2.039.439	36.630.555
1982	20	13.937.258	12.170.837	3.923.858	4.764.123	34.796.076	1.833.965	36.630.041
1981	21	13.937.258	12.170.837	3.923.858	4.764.123	34.796.076	2.033.155	36.829.231
1980	22	13.937.258	12.170.837	5.555.370	4.764.123	36.427.588	2.127.079	38.554.667
1979	23	13.937.258	12.170.837	5.555.370	4.764.123	36.427.588	2.127.079	38.554.667
1978	24	13.937.258	12.170.837	5.851.330	4.764.123	36.723.548	2.420.899	39.144.447
1977	25	13.937.258	12.170.837	5.896.830	4.764.123	36.769.048	2.420.899	39.189.947
1976	26	13.937.258	12.170.837	6.147.290	4.764.123	37.019.508	2.724.719	39.744.227
1975	27	13.937.258	12.170.837	6.452.790	4.764.123	37.325.008	2.724.719	40.049.727
1974	28	13.937.258	12.170.837	6.703.250	4.764.123	37.575.468	3.018.526	40.593.994
1973	29	13.937.258	12.170.837	6.748.750	4.764.123	37.620.968	3.018.526	40.639.494
1972	30	13.937.258	12.170.837	6.937.724	4.764.123	37.809.942	3.312.346	41.122.288
1971	31	13.937.258	12.170.837	6.983.224	4.764.123	37.855.442	3.312.346	41.167.788
1970	32	13.937.258	12.170.837	7.331.774	4.764.123	38.203.992	3.616.166	41.820.158
1969	33	13.937.258	12.170.837	7.377.274	4.764.123	38.249.492	3.616.166	41.865.658
1968	34	13.937.258	12.170.837	7.573.521	4.764.123	38.445.739	3.909.686	42.355.425
1967	35	13.937.258	12.170.837	7.619.021	4.764.123	38.491.239	3.909.686	42.400.925
1966	36	13.937.258	12.170.837	7.819.017	4.764.123	38.691.235	4.025.660	42.716.895
1965	37	13.937.258	12.170.837	8.020.517	4.764.123	38.892.735	4.025.660	42.918.395
1964	38	13.937.258	12.170.837	8.315.671	4.764.123	39.187.889	4.127.733	43.315.622
1963	39	13.937.258	12.170.837	8.361.171	4.764.123	39.233.389	4.127.733	43.361.122
1962	40	13.937.258	12.170.837	8.569.964	4.764.123	39.442.182	4.236.088	43.678.270
1961	41	13.937.258	12.170.837	8.615.464	4.764.123	39.487.682	4.236.088	43.723.770
1960	42	1.937.258	12.170.837	8.191.339	4.764.123	39.063.557	4.340.673	43.404.230

EX II CATEGORIA – LUGLIO 2001

Anni	Prog.	Base	Conting.	Anzian.	Super. Ex II	Totale	Super. Ante '86	Totale
2001	1	13.937.258	12.170.837	-	-	26.108.095	-	26.108.095
2000	2	13.937.258	12.170.837	-	-	26.108.095	-	26.108.095
1999	3	13.937.258	12.170.837	-	-	26.108.095	-	26.108.095
1998	4	13.937.258	12.170.837	-	-	26.108.095	-	26.108.095
1997	5	13.937.258	12.170.837	520.000	-	26.628.095	-	26.628.095
1996	6	13.937.258	12.170.837	520.000	-	26.628.095	-	26.628.095
1995	7	13.937.258	12.170.837	520.000	-	26.628.095	-	26.628.095
1994	8	13.937.258	12.170.837	520.000	3.346.811	29.974.906	-	29.974.906
1993	9	13.937.258	12.170.837	1.235.000	3.346.811	30.689.906	-	30.689.906
1992	10	13.937.258	12.170.837	1.885.000	3.346.811	31.339.906	-	31.339.906
1991	11	13.937.258	12.170.837	1.885.000	3.346.811	31.339.906	-	31.339.906
1990	12	13.937.258	12.170.837	2.680.000	3.346.811	32.134.906	-	32.134.906
1989	13	13.937.258	12.170.837	2.680.000	3.346.811	32.134.906	-	32.134.906
1988	14	13.937.258	12.170.837	3.049.000	3.346.811	32.503.906	-	32.503.906
1987	15	13.937.258	12.170.837	3.049.000	3.346.811	32.503.906	-	32.503.906
1986	16	13.937.258	12.170.837	3.509.662	3.346.811	32.964.568	2.265.151	35.229.719
1985	17	13.937.258	12.170.837	3.509.662	3.346.811	32.964.568	2.265.151	35.229.719
1984	18	13.937.258	12.170.837	3.699.748	3.346.811	33.154.654	2.105.491	35.260.145
1983	19	13.937.258	12.170.837	3.699.748	3.346.811	33.154.654	2.455.491	35.610.145
1982	20	13.937.258	12.170.837	3.889.821	3.346.811	33.344.727	2.267.858	35.612.585
1981	21	13.937.258	12.170.837	3.889.821	3.346.811	33.344.727	2.437.858	35.782.585
1980	22	13.937.258	12.170.837	5.444.920	3.346.811	34.899.826	2.575.319	37.475.145
1979	23	13.937.258	12.170.837	5.490.100	3.346.811	34.945.006	2.575.319	37.520.325
1978	24	13.937.258	12.170.837	5.725.993	3.346.811	35.180.899	2.885.246	38.066.145
1977	25	13.937.258	12.170.837	5.771.493	3.346.811	35.226.399	2.885.246	38.111.645
1976	26	13.937.258	12.170.837	6.007.066	3.346.811	35.461.972	3.205.160	38.667.132
1975	27	13.937.258	12.170.837	6.312.566	3.346.811	35.767.472	3.205.160	38.972.632
1974	28	13.937.258	12.170.837	6.548.152	3.346.811	36.003.058	3.515.073	39.518.131
1973	29	13.937.258	12.170.837	6.593.652	3.346.811	36.048.558	3.515.073	39.563.631
1972	30	13.937.258	12.170.837	6.772.207	3.346.811	36.227.113	3.824.988	40.052.101
1971	31	13.937.258	12.170.837	6.817.707	3.346.811	36.272.613	3.824.988	40.097.601
1970	32	13.937.258	12.170.837	7.155.590	3.346.811	36.610.496	4.144.915	40.755.411
1969	33	13.937.258	12.170.837	7.201.090	3.346.811	36.655.996	4.144.915	40.800.911
1968	34	13.937.258	12.170.837	7.386.392	3.346.811	36.841.298	4.454.829	41.296.127
1967	35	13.937.258	12.170.837	7.431.892	3.346.811	36.886.798	4.454.829	41.341.627
1966	36	13.937.258	12.170.837	7.620.678	3.346.811	37.075.584	4.581.770	41.657.354
1965	37	13.937.258	12.170.837	7.822.178	3.346.811	37.277.084	4.581.770	41.858.854
1964	38	13.937.258	12.170.837	8.014.552	3.346.811	37.469.458	4.695.391	42.164.849
1963	39	13.937.258	12.170.837	8.060.052	3.346.811	37.514.958	4.695.391	42.210.349
1962	40	13.937.258	12.170.837	8.256.092	3.346.811	37.710.998	4.815.589	42.526.587
1961	41	13.937.258	12.170.837	8.301.592	3.346.811	37.756.498	4.815.589	42.572.087
1960	42	13.937.258	12.170.837	7.864.402	3.346.811	37.319.308	4.932.303	42.251.611

EX III CATEGORIA - LUGLIO 2001

Anni	Prog.	Base	Conting.	Anzian.	Super. Ex III	Totale	Super. ante '86	Totale
2001	1	13.937.258	12.170.837	-	-	26.108.095	-	26.108.095
2000	2	13.937.258	12.170.837	-	-	26.108.095	-	26.108.095
1999	3	13.937.258	12.170.837	-	-	26.108.095	-	26.108.095
1998	4	13.937.258	12.170.837	-	-	26.108.095	-	26.108.095
1997	5	13.937.258	12.170.837	520.000	-	26.628.095	-	26.628.095
1996	6	13.937.258	12.170.837	520.000	-	26.628.095	-	26.628.095
1995	7	13.937.258	12.170.837	520.000	-	26.628.095	-	26.628.095
1994	8	13.937.258	12.170.837	520.000	1.602.068	28.230.163	-	28.230.163
1993	9	13.937.258	12.170.837	1.235.000	1.602.068	28.945.163	-	28.945.163
1992	10	13.937.258	12.170.837	1.885.000	1.602.068	29.595.163	-	29.595.163
1991	11	13.937.258	12.170.837	1.885.000	1.602.068	29.595.163	-	29.595.163
1990	12	13.937.258	12.170.837	2.678.000	1.602.068	30.388.163	-	30.388.163
1989	13	13.937.258	12.170.837	2.678.000	1.602.068	30.388.163	-	30.388.163
1988	14	13.937.258	12.170.837	2.943.000	1.602.068	30.653.163	-	30.653.163
1987	15	13.937.258	12.170.837	2.943.000	1.602.068	30.653.163	-	30.653.163
1986	16	13.937.258	12.170.837	3.362.398	1.602.068	31.072.561	3.011.195	34.083.756
1985	17	13.937.258	12.170.837	3.362.398	1.602.068	31.072.561	3.011.195	34.083.756
1984	18	13.937.258	12.170.837	3.525.197	1.602.068	31.235.360	2.895.995	34.131.355
1983	19	13.937.258	12.170.837	3.525.197	1.602.068	31.235.360	3.245.995	34.481.355
1982	20	13.937.258	12.170.837	3.687.996	1.602.068	31.398.159	3.083.196	34.481.355
1981	21	13.937.258	12.170.837	3.687.996	1.602.068	31.398.159	3.253.196	34.651.355
1980	22	13.937.258	12.170.837	5.085.795	1.602.068	32.795.958	3.420.397	36.216.355
1979	23	13.937.258	12.170.837	5.131.295	1.602.068	32.841.458	3.420.397	36.261.855
1978	24	13.937.258	12.170.837	5.339.594	1.602.068	33.049.757	3.757.598	36.807.355
1977	25	13.937.258	12.170.837	5.385.094	1.602.068	33.095.257	3.757.598	36.852.855
1976	26	13.937.258	12.170.837	5.547.893	1.602.068	33.258.056	4.104.799	37.362.855
1975	27	13.937.258	12.170.837	5.853.393	1.602.068	33.563.556	4.104.799	37.668.355
1974	28	13.937.258	12.170.837	6.107.192	1.602.068	33.817.355	4.442.000	38.259.355
1973	29	13.937.258	12.170.837	6.152.692	1.602.068	33.862.855	4.442.000	38.304.855
1972	30	13.937.258	12.170.837	6.312.163	1.602.068	34.022.326	4.799.201	38.821.527
1971	31	13.937.258	12.170.837	6.357.663	1.602.068	34.067.826	4.799.201	38.867.027
1970	32	13.937.258	12.170.837	6.675.968	1.602.068	34.386.131	5.126.402	39.512.533
1969	33	13.937.258	12.170.837	6.721.468	1.602.068	34.431.631	5.126.402	39.558.033
1968	34	13.937.258	12.170.837	6.886.698	1.602.068	34.596.861	5.463.603	40.060.464
1967	35	13.937.258	12.170.837	6.932.198	1.602.068	34.642.361	5.463.603	40.105.964
1966	36	13.937.258	12.170.837	7.100.418	1.602.068	34.810.581	5.609.632	40.420.213
1965	37	13.937.258	12.170.837	7.301.918	1.602.068	35.012.081	5.609.632	40.621.713
1964	38	13.937.258	12.170.837	7.473.206	1.602.068	35.183.369	5.742.859	40.926.228
1963	39	13.937.258	12.170.837	7.518.706	1.602.068	35.228.869	5.742.859	40.971.728
1962	40	13.937.258	12.170.837	7.647.640	1.602.068	35.357.803	5.883.097	41.240.900
1961	41	13.937.258	12.170.837	7.693.140	1.602.068	35.403.303	5.883.097	41.286.400
1960	42	13.937.258	12.170.837	7.279.298	1.602.068	34.989.461	6.020.377	41.009.838

EX IV CATEGORIA - LUGLIO 2001

Anni	Prog.	Base	Conting.	Anzian.	Totale	Super. ante '86	Totale
2001	1	13.937.258	12.170.837	-	26.108.095	-	26.108.095
2000	2	13.937.258	12.170.837	-	26.108.095	-	26.108.095
1999	3	13.937.258	12.170.837	-	26.108.095	-	26.108.095
1998	4	13.937.258	12.170.837	-	26.108.095	-	26.108.095
1997	5	13.937.258	12.170.837	520.000	26.628.095	-	26.628.095
1996	6	13.937.258	12.170.837	520.000	26.628.095	-	26.628.095
1995	7	13.937.258	12.170.837	520.000	26.628.095	-	26.628.095
1994	8	13.937.258	12.170.837	520.000	26.628.095	-	26.628.095
1993	9	13.937.258	12.170.837	1.235.000	27.343.095	-	27.343.095
1992	10	13.937.258	12.170.837	1.885.000	27.993.095	-	27.993.095
1991	11	13.937.258	12.170.837	1.885.000	27.993.095	-	27.993.095
1990	12	13.937.258	12.170.837	2.613.000	28.721.095	-	28.721.095
1989	13	13.937.258	12.170.837	2.613.000	28.721.095	-	28.721.095
1988	14	13.937.258	12.170.837	2.818.140	28.926.235	-	28.926.235
1987	15	13.937.258	12.170.837	2.818.140	28.926.235	-	28.926.235
1986	16	13.937.258	12.170.837	3.152.448	29.260.543	4.018.994	33.279.537
1985	17	13.937.258	12.170.837	3.152.448	29.260.543	4.018.994	33.279.537
1984	18	13.937.258	12.170.837	3.271.554	29.379.649	3.963.854	33.343.503
1983	19	13.937.258	12.170.837	3.271.554	29.379.649	4.313.854	33.693.503
1982	20	13.937.258	12.170.837	3.390.673	29.498.768	4.108.714	33.607.482
1981	21	13.937.258	12.170.837	3.390.673	29.498.768	4.278.214	33.776.982
1980	22	13.937.258	12.170.837	4.560.673	30.668.768	4.575.616	35.244.384
1979	23	13.937.258	12.170.837	4.606.173	30.714.268	4.575.616	35.289.884
1978	24	13.937.258	12.170.837	5.160.792	31.268.887	4.956.510	36.225.397
1977	25	13.937.258	12.170.837	5.206.292	31.314.387	4.956.510	36.270.897
1976	26	13.937.258	12.170.837	5.370.911	31.479.006	5.347.391	36.826.397
1975	27	13.937.258	12.170.837	5.676.411	31.784.506	5.347.391	37.131.897
1974	28	13.937.258	12.170.837	5.841.030	31.949.125	5.728.272	37.677.397
1973	29	13.937.258	12.170.837	5.886.530	31.994.625	5.728.272	37.722.897
1972	30	13.937.258	12.170.837	6.051.136	32.159.231	6.109.153	38.268.384
1971	31	13.937.258	12.170.837	6.096.636	32.204.731	6.109.153	38.313.884
1970	32	13.937.258	12.170.837	6.380.933	32.489.028	6.500.034	38.989.062
1969	33	13.937.258	12.170.837	6.426.433	32.534.528	6.500.034	39.034.562
1968	34	13.937.258	12.170.837	6.557.603	32.665.698	6.880.928	39.546.626
1967	35	13.937.258	12.170.837	6.603.103	32.711.198	6.880.928	39.592.126
1966	36	13.937.258	12.170.837	6.826.378	32.934.473	7.058.131	39.992.604
1965	37	13.937.258	12.170.837	7.027.878	33.135.973	7.058.131	40.194.104
1964	38	13.937.258	12.170.837	7.165.418	33.273.513	7.222.461	40.495.974
1963	39	13.937.258	12.170.837	7.210.918	33.319.013	7.222.461	40.541.474
1962	40	13.937.258	12.170.837	7.351.201	33.459.296	7.394.477	40.853.773
1961	41	13.937.258	12.170.837	7.396.701	33.504.796	7.394.477	40.899.273
1960	42	13.937.258	12.170.837	6.901.453	33.009.548	7.564.686	40.574.234

CONTRIBUTI DELLA SCUOLA ELEMENTARE PARIFICATA

AL TESORO

A carico scuola	23,80%	} ———	Per Fondo Pensioni
A carico dipendente	8,55%		
TOTALE	32,35%		
A carico dipendente (**)	0,35%	———	Per Fondo Previdenza e Credito

Al lavoratore, complessivamente, il carico resta dell'8,90% (cfr. L. 662 del 23/12/1996, art. 1, commi 238, 239, 242, 243).

(**) A precisazione di quanto riportato in “Documenti AGIDAE” n. 1/97, a pagina 15, si conferma che lo 0,35% destinato al Fondo Previdenza e Credito riguarda anche i nostri Istituti. Tale aliquota deve essere indicata separatamente, come precisato nella nota della stessa pagina di “Documenti AGIDAE” n. 1/97.

ALL'INPS

DS	1,61%
Malattia	2,44%
Maternità	0,81%
Fondo TFR	0,20%
TOTALE	5,06%

L'IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE RIVALUTAZIONI DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (TFR)

Luigi Puddu

1. Il regime previdenziale del TFR

Il TFR, alla sua tradizionale funzione finanziaria ha aggiunto una nuova natura giuridica come “strumento con funzione previdenziale” generando, come diretta conseguenza, una modifica al trattamento impositivo (D.Lgs. 18-2-2000, n. 47; Circ. n. 29 del 20-3-2001).

In particolare, viene applicato alla tassazione del TFR lo stesso criterio previsto per le prestazioni erogate dalla previdenza complementare con l'assoggettamento ad imposta sostitutiva delle rivalutazioni–rendimento annuale del TFR medesimo.

Il nuovo regime fiscale riguarda le rivalutazioni che maturano a decorrere dal primo gennaio 2001 e si caratterizza per i seguenti elementi:

- a) distinte modalità di tassazione per le “quote” del TFR e per le “rivalutazioni”;
- b) applicazione di un'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni (11%), da versarsi in acconto ed in saldo, a cura del sostituto d'imposta;
- c) possibilità di compensazione dell'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni con il credito d'imposta di cui all'art. 3, comma 213, legge 23 dicembre 1996, n. 662 (anticipi d'imposta sul TFR).

2. L'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR

La rivalutazione è il rendimento annuale del TFR accantonato al 31 dicembre dell'anno precedente e deve essere imputata ad aumento del TFR medesimo.

Il tasso di rendimento è composto dalla somma di due elementi:

- tasso fisso 1,50%
- più tasso variabile commisurato al 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati accertato dall'ISTAT rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

L'importo della rivalutazione, pur sommandosi con il fondo TFR, acquista, a decorrere dal primo gennaio 2001, un'autonoma rilevanza tributaria con l'assoggettamento ad imposta sostitutiva dell'11% versata in acconto ed a saldo.

L'acconto dell'imposta sostitutiva è calcolato sul 90% delle rivalutazioni maturate nell'anno precedente oppure, in via presuntiva, su quelle che stanno maturando nello stesso periodo per il quale l'acconto è dovuto.

Il versamento dell'acconto deve essere effettuato entro il 16 dicembre di ciascun anno.

Il saldo si calcola per differenza tra l'imposta sostitutiva dovuta sulla rivalutazione maturata e l'acconto in precedenza già versato: il saldo viene a scadenza entro il 16 febbraio dell'anno successivo.

L'imposta sostitutiva della rivalutazione del fondo TFR è contabilmente imputata a riduzione del fondo medesimo:

Quota maturata nell'anno	
+ Rivalutazione-rendimento	
(-) Imposta sostitutiva	(.....)
	

Le scritture contabili relative all'applicazione dell'imposta sostitutiva dell'11% della rivalutazione del fondo TFR sono le seguenti:

a) liquidazione dell'acconto del 90% dell'Imposta sostitutiva e sua imputazione al fondo TFR (entro il 16 dicembre)

Fondo TFR	a	Debito v/erario	
		per imposta sostitutiva	
		sulle rivalutazioni	
		del fondo TFR	

b) liquidazione, entro il 16 febbraio, del saldo dell'imposta sostitutiva e sua imputazione al fondo TFR

Fondo TFR	a	Debiti v/erario	
		per imposta sostitutiva	
		sulle rivalutazioni	
		del fondo TFR	

A seguito dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, le rivalutazioni non rientrano nella determinazione della base imponibile del fondo TFR da assoggettare a tassazione separata al momento della sua corresponsione ai dipendenti che concludono il rapporto di lavoro.

NOTIZIE VARIE

T.F.R.

DATA CESSAZIONE	INDICE ISTAT %	75% IND. ISTAT	1,5% (:12 X MESI)	TASSO DI RIVALUTAZ.
15/12/99- 14/01/00	2,127660	1,595745	1,500	3,095745
15/01/00- 14/02/00	0,090580	0,067935	0,125	0,192935
15/02/00- 14/03/00	0,543478	0,407609	0,250	0,657609
15/03/00- 14/04/00	0,815217	0,611413	0,375	0,986413
15/04/00- 14/05/00	0,905797	0,679348	0,500	1,179348
15/05/00- 14/06/00	1,177536	0,883152	0,625	1,508152
15/06/00- 14/07/00	1,539855	1,154891	0,750	1,904891
15/07/00- 14/08/00	1,721014	1,290761	0,875	2,165761
15/08/00- 14/09/00	1,721014	1,290761	1	2,290761
15/09/00- 14/10/00	1,902174	1,426630	1,125	2,551630
15/10/00- 14/11/00	2,173913	1,630435	1,250	2,880435
15/11/00- 14/12/00	2,626812	1,970109	1,375	3,345109
15/12/00- 14/01/01	2,717391	2,038043	1,500	3,538043
15/01/01- 14/02/01	0,440917	0,330688	0,125	0,455688
15/02/01- 14/03/01	0,793651	0,595238	0,250	0,845238
15/03/01- 14/04/01	0,881834	0,661376	0,375	1,036376
15/04/01- 14/05/01	1,234568	0,925926	0,500	1,425926

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

RECENTI PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE

1. Ministero della Pubblica Istruzione Direzione Generale per l'Istruzione Media non statale - Prot. n. 10432/Div. II del 29/12/2000

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DELLA PARITÀ PER SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2000/2001.

Con l'allegato decreto collettivo del 29.12.2000, che si trasmette via Internet e via e-mail, viene disposto il riconoscimento della parità in applicazione della legge 10 marzo 2000, n. 62, come modificata dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Sono comprese nell'elenco le scuole le cui istanze sono risultate complete e in regola con le prescrizioni della succitata legge n. 62, inoltre in regola con i requisiti preliminari di istituzione legalmente riconosciuta, giusta la documentazione agli atti dell'Ufficio.

Con decreti individuali sarà notificato alle singole scuole l'esito motivatamente positivo o negativo dell'istanza di parità; nell'ipotesi in cui siano state riscontrate irregolarità o incompletezze suscettibili di sanatoria, si provvederà, con lettera interlocutoria, ad invitare le gestioni interessate alla regolarizzazione dell'istanza.

Intanto, sarà cura degli uffici competenti stralciare dall'elenco delle scuole riconosciute paritarie quelle pertinenti al rispettivo ambito territoriale e comunicare loro copia del decreto allegato.

Il Vice Direttore Generale
Pier Giorgio Cataldi

2. Decreto Ministero della Pubblica Istruzione 29/12/2000

Il Vice Direttore Generale

omissis;

DECRETA

Art. 1

Omissis.

Il riconoscimento dello status di scuola paritaria sarà notificato a ciascuna Istituzione scolastica con separato provvedimento che indicherà la configurazione soggettiva e strutturale della Istituzione stessa.

Art. 2

Sarà onere delle Istituzioni scolastiche che annoverano **personale privo**, alla data di entrata in vigore della legge 62/2000, **del requisito di abilitazione produrre idonea docu-**

mentazione che attesti il conseguimento della prescritta abilitazione da parte di quel personale, nei modi e nei termini previsti dall'art. 1, comma 4 bis, della legge 62/2000, come modificata dalla legge 388/2000.

Art. 3

Il permanere del predetto status di scuola paritaria è subordinato alla circostanza che non siano modificati gli elementi soggettivi ed oggettivi e comunque tutti i requisiti che ne hanno determinato il riconoscimento.

Nessuna modifica di alcuno degli elementi predetti è possibile per atto unilaterale del gestore senza l'acquisizione preventiva dell'assenso dell'Amministrazione scolastica.

Roma, 29 dicembre 2000

Il Vice Direttore Generale
Pier Giorgio Cataldi

2. Ministero Pubblica Istruzione - Direzione Generale per l'Istruzione Media non Statale – Div. III - Prot. n. 185 del 23/01/2001

OGGETTO: CHIARIMENTI OPERATIVI SULLE INIZIATIVE ASSUMIBILI A SEGUITO DELL'ADOZIONE DEI DECRETI DI DICHIARAZIONE DI RICONOSCIMENTO DELLA PARITÀ in applicazione della legge 10 marzo 2000, n. 62 - Anno scolastico 2000/2001

La dichiarazione del riconoscimento della parità ha evidenziato l'opportunità di fornire, con la presente nota trasmessa via Internet e via e-mail, alcuni chiarimenti sulle problematiche appresso indicate.

La decorrenza degli effetti della dichiarazione di parità, come è noto, è stata fissata dall'inizio del corrente anno scolastico.

L'adozione del decreto 29.12.2000 e successive integrazioni di riconoscimento della parità, da un lato, conclude la prima fase operativa prevista dalla circolare ministeriale n. 163 del 15.6.2000, da un altro, consente alle scuole dichiarate paritarie di entrare a far parte del Sistema Nazionale di Istruzione.

L'inserimento delle scuole paritarie nel Sistema Nazionale di Istruzione determina, come primo impatto, che nei confronti delle stesse le SS.VV., **già dal corrente anno scolastico, non dovranno procedere agli adempimenti previsti dall'art. 361 del D.lgs n. 297/94 e dagli artt. 2 e 3 dell'ordinanza permanente 30 gennaio 1984: alle operazioni di scrutinio finale e a quelle connesse agli esami non sovrintenderà il Commissario Governativo**; la legalità delle predette operazioni è garantita dalla presenza e dalla formale composizione dei competenti organi collegiali.

Le limitazioni previste dall'art. 7 della legge n. 425/97 ("....il candidato esterno può presentarsi agli esami di idoneità solo per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe cui dà accesso il titolo di licenza o promozione da lui posseduto, anche se di diverso ordine o tipo") non si applicano agli esami di idoneità eventualmente organizzati dalle scuole dichiarate paritarie; il predetto articolo continua a valere nei confronti delle scuole legalmente riconosciute e pareggiate.

Le scuole dichiarate paritarie *non sono tenute a presentare la programmazione degli esami di idoneità*, per il cui svolgimento valgono le disposizioni contenute negli artt. 192 e 193 del D.lgs n. 297/94 e quelle annualmente impartite con apposita O.M. per tutte le scuole, statali e non statali, *ma non possono superare il limite fissato dalla capienza dei locali*

adibiti ad aule scolastiche ordinarie, così come si rileva dal certificato di idoneità igienico/sanitaria della sede, esistente agli atti della scuola.

Tenendo conto, infatti, che l'esame di idoneità è strumentale alla funzione formativa della scuola secondo gli ordinamenti generali dell'istruzione e lo specifico piano dell'offerta formativa, il numero di domande di candidati esterni, accoglibile da parte di scuole paritarie per la partecipazione agli esami di idoneità, deve essere in rapporto con la capienza delle aule (quelle in cui funzioneranno nell'anno scolastico successivo le classi per le quali si organizza l'esame di idoneità ovvero si accoglie l'iscrizione) ridotta del numero degli alunni interni frequentanti.

L'Amministrazione, nell'esercizio della funzione di accertamento dell'originario possesso e della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità, si riserva di monitorare i dati connessi allo svolgimento degli esami di idoneità.

Gli uffici competenti sono pregati di far conoscere alle scuole dichiarate paritarie, operanti nel territorio di competenza, i chiarimenti impartiti con la presente nota.

IL VICE DIRETTORE GENERALE
Pier Giorgio Cataldi

4. Circolare Ministero Pubblica Istruzione 15/02/2001, n. 31 – Prot. n. 18 ris.

OGGETTO: FORMAZIONE DELLE COMMISSIONI DEGLI ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEI CORSI DI STUDIO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE PER L'ANNO SCOLASTICO 2000/2001

Come è noto, ai sensi della circolare ministeriale n. 272 dell'11.12.2000, i Provveditori agli Studi assegnano, ai fini dell'abbinamento, le classi terminali (comprendenti anche gli alunni eventualmente ammessi ad abbreviazioni per merito od obbligo di leva) degli istituti paritari, pareggiati e legalmente riconosciuti agli istituti statali di corrispondente indirizzo, ove esistenti, oppure di indirizzi diversi.

Fermo restando tale criterio, è stato sentito l'Ufficio legislativo di questo Ministero circa la possibilità di procedere all'abbinamento tra classi all'interno della stessa scuola paritaria. Il predetto Ufficio ha osservato che, mentre in presenza nella scuola paritaria di una sola classe terminale, tale classe non può che essere abbinata ad una classe di scuola statale, nel caso invece della presenza di due classi terminali all'interno della stessa scuola paritaria l'abbinamento ha un suo fondamento logico giuridico. Tale fondamento poggia sullo status paritario della scuola predetta, in forza del quale, a norma dell'art. 34 della Costituzione, il trattamento scolastico degli alunni delle scuole paritarie è equipollente a quello degli alunni delle scuole statali.

A seguito di quanto sopra, la citata circolare n. 272/2000 deve intendersi integrata nel senso che, qualora nella stessa scuola paritaria siano funzionanti due classi terminali o, comunque, classi terminali in numero pari, l'abbinamento va effettuato tra le classi medesime. Ovviamente, le classi che rimangono isolate, in quanto di numero dispari, continuano ad essere abbinate a classi di istituti statali.

I competenti Uffici scolastici vorranno, pertanto, dar corso agli abbinamenti alla luce del suindicato criterio.

IL MINISTRO
Tullio De Mauro

5. Circolare Ministero Pubblica Istruzione 22/02/2001, n. 39, prot. n. 1060/Div.II – Direzione Generale per l'Istruzione Media non Statale

C.M. n. 343 del 3 agosto 1998 - DELEGA AI PROVVEDITORI AGLI STUDI PER L'ISTRUTTORIA DI ALCUNI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E PER L'ADOZIONE DEL RELATIVO PROVVEDIMENTO FINALE. Chiarimenti.

Con la Circolare Ministeriale indicata in oggetto gli uffici competenti sono stati delegati, tra l'altro, all'istruttoria e all'adozione del relativo provvedimento finale per i procedimenti di assenso al mutamento del legale rappresentante del soggetto gestore di istituzioni scolastiche pareggiate e legalmente riconosciute.

E' stata prospettata al riguardo, da alcuni enti gestori di istituzioni scolastiche ubicate in più province, la difficoltà di dover instaurare, presso ogni Provveditorato competente per territorio, lo stesso procedimento di assenso al mutamento di legale rappresentante, con un evidente dispendio di tempo e di costi.

Considerata la evidenziata situazione, sembra necessario consentire una semplificazione delle procedure, prevedendo la possibilità, per gli enti interessati, di produrre una unica istanza di assenso al mutamento di legale rappresentante, indirizzata all'Autorità scolastica territorialmente competente, avuto riguardo alla sede legale dell'ente gestore.

Copia del provvedimento di assenso al mutamento di legale rappresentante emanato dalla sopra indicata Autorità scolastica sarà dalla stessa trasmesso a questa Direzione Generale e dovrà inoltre essere prodotta, a cura degli interessati - per opportuna informazione - ad ognuno dei Provveditori agli Studi territorialmente competenti in rapporto alla ubicazione delle singole scuole, al fine di consentire che gli stessi Provveditori siano, comunque, informati dell'avvenuto mutamento del legale rappresentante dell'ente gestore di istituzioni scolastiche soggette alla loro vigilanza.

Si raccomanda la diffusione della presente nota circolare presso le istituzioni scolastiche pareggiate, legalmente riconosciute e paritarie vigilate dagli uffici competenti.

IL VICE DIRETTORE GENERALE
Pier Giorgio Cataldi

6. Ministero Pubblica Istruzione – Direzione Generale per l'Istruzione Media non Statale – Div. III – Prot. n. 1059 del 26/02/2001

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DELLA PARITÀ (Legge n. 62/2000) AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE SECONDARIE NON STATALI E POSIZIONE DEGLI ALUNNI CANDIDATI AGLI ESAMI DI STATO CONCLUSIVI.

La legge n. 62/2000, nel determinare le condizioni per la concessione dello "status" di scuola paritaria, richiede alle istituzioni scolastiche non statali una "organica costituzione di corsi completi", cioè una sequenza di classi sviluppate verticalmente, al termine delle quali si consegue un titolo finale di studio.

La stessa legge prevede che la concessione della parità possa estendersi anche a singole classi, sempreché abbiano inizio dalla prima e sussista la prospettiva che arrivino a formare un nuovo corso completo.

La prima tornata di provvedimenti di riconoscimento della parità si è concretizzata con il Decreto Dirigenziale 29 dicembre 2000 e successive integrazioni; essa ha interessato

istituzioni scolastiche non statali, legalmente riconosciute e pareggiate, operanti nel campo dell'istruzione secondaria di I e II grado per le quali è stato documentato (ovvero dichiarato) il funzionamento di un numero di classi corrispondente a quello fissato dall'ordinamento giuridico per l'indirizzo al quale, a suo tempo, è stato concesso il riconoscimento legale o il pareggiamento; il funzionamento deve riguardare un numero di classi tale da costituire un corso completo, organicamente costituito.

Gli effetti del nuovo "status" hanno avuto decorrenza dal 1° settembre 2000.

Peraltro, le istituzioni scolastiche alle quali è stato riconosciuto lo "status" di scuola paritaria, operando già in regime di riconoscimento legale o di pareggiamento, possono avere istituito, dall'anno scolastico 2000/2001, nel rispetto dell'art. 15 del D.P.R. n. 323/98, nuove classi aggiunte, inizianti non dalla prima e quindi non rientranti nella fattispecie indicata al comma 4 dell'art. 1 della legge n. 62/2000.

La presenza, pertanto, nelle scuole riconosciute paritarie di tali classi evidenzia l'esigenza di tutelare le aspettative di quei giovani che, per l'affidamento fatto nei confronti dell'istituzione scolastica scelta a seguito dell'iscrizione, per la partecipazione costante ed attiva alla vita scolastica, per le valutazioni periodiche alle quali sono stati sottoposti, intendono veder soddisfatte le legittime aspettative e quindi essere considerati alunni interni.

L'affidamento e le legittime aspettative degli alunni iscritti e frequentanti le predette classi aggiunte possono trovare tutela, almeno per la durata del periodo stabilito dall'art. 1 - comma 7 - della legge n. 62/2000, considerando le suddette classi funzionanti ad esaurimento e consentendo ai relativi iscritti la partecipazione agli esami di Stato conclusivi in qualità di candidati interni di scuola paritaria.

Alle classi collaterali funzionanti ad esaurimento non può non applicarsi anche il nuovo criterio per l'abbinamento delle classi terminali, introdotto con la C.M. n. 31 (prot. n. 18 Ris.) del 15 febbraio 2001; nel caso che all'interno della scuola paritaria siano funzionanti, per il corrente anno scolastico, per quello successivo e per il 2002/2003, due classi terminali o, comunque, classi in numero pari, l'abbinamento va effettuato tra le medesime classi terminali mentre quelle isolate e quelle di numero dispari continueranno ad essere abbinate a classi di istituti statali.

Le SS.VV. sono pregate di far conoscere ai presidi delle scuole dichiarate paritarie, operanti nel settore dell'istruzione secondaria di grado superiore, il contenuto della presente nota che è trasmessa via intranet/internet e via e-mail.

IL VICE DIRETTORE GENERALE
Pier Giorgio CATALDI

7. Decreto Ministero Pubblica Istruzione 27/02/2001

IL CAPO DEL SERVIZIO

Omissis;

D E C R E T A

Art. 1

Alle scuole materne autorizzate di cui all'allegato elenco, composto di n. 222 pagine e che costituisce parte integrante del presente decreto, è altresì riconosciuto lo status di scuola paritaria, ai sensi dell'art. 1, comma 2 della legge 10 marzo 2000, n. 62, a decorrere dall'anno scolastico 2000/2001.

Il riconoscimento dello status di scuola paritaria sarà notificato a ciascuna istituzione scolastica con separato provvedimento

Art. 2

Il permanere del predetto status di scuola paritaria è subordinato alla circostanza che non siano modificati gli elementi soggettivi ed oggettivi e comunque tutti i requisiti che ne hanno determinato il riconoscimento. Nessuna modifica di alcuno degli elementi predetti è possibile per atto unilaterale del gestore senza l'acquisizione preventiva dell'assenso dell'Amministrazione scolastica.

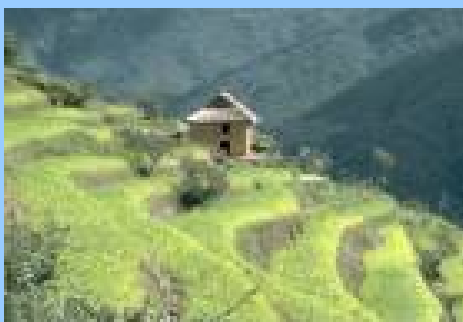
IL CAPO DEL SERVIZIO
(Rosa Angela Giombolini)

CORSO ESTIVO DI FORMAZIONE

Come, ormai, consueto, anche quest'anno è stato organizzato il Corso estivo di formazione.

Si svolgerà a Lavarone (TN), presso l'Albergo Soggiorno Alpino dei Fratelli Maristi, dal 23 al 28 luglio 2001.

Costi e programma sono inseriti nel dépliant già inviato a tutti gli Associati.





NASCE UNA NUOVA BANCA

Milano, 24 aprile 2001

Comunicato Stampa

**Con la firma dell'atto di fusione
Nasce IntesaBci
la maggiore banca italiana**

Giovanni Bazoli e Luigi Lucchini, presidenti dei due istituti, hanno firmato oggi l'atto di fusione per incorporazione della Banca Commerciale Italiana in Banca Intesa.

*L'atto, la cui efficacia giuridica decorrerà dal prossimo 1° maggio, porterà alla costituzione della maggiore banca italiana, la cui denominazione sociale di prevalente utilizzo sarà **IntesaBci**. Conseguentemente, il titolo Banca Commerciale Italiana sarà cancellato dal listino della Borsa Valori di Milano dal 2 maggio 2001.*

Sulla base del bilancio consolidato al 31 dicembre 2000, le più rilevanti poste economiche e patrimoniali del nuovo Gruppo IntesaBci e le loro variazioni rispetto all'anno precedente sono le seguenti:

*Margine d'intermediazione: 23.320 miliardi di lire (+ 13.4%)
Risultato di gestione 8.374 miliardi di lire (+ 47.1%)
Utile delle attività ordinarie 5.089 miliardi di lire (+ 157.8%)
Utile netto 2.829 miliardi di lire (+ 34.2%)*

*Crediti verso la clientela 363.098 miliardi di lire (+ 14.3%)
Raccolta diretta 369.726 miliardi di lire (+7.3%)
Raccolta indiretta 628.688 miliardi di lire (+ 9.3%)
di cui gestita 287.354 miliardi di lire
Massa amministrata 998.414 miliardi di lire (+ 8.6%).*

Con i suoi 12 milioni di clienti e i 4.400 sportelli distribuiti su tutto il territorio nazionale ed in oltre 40 Paesi all'estero, IntesaBci è il maggior gruppo creditizio italiano per grandezze patrimoniali, volumi intermediati e ricavi, nonché una delle maggiori banche europee nel settore retail.

IntesaBci continua nell'offerta al mondo degli Enti Religiosi, Ecclesiastici e di Terzo Settore dei servizi più avanzati ed innovativi insieme alla consulenza di un gruppo di esperti dedicati.

¹ La presente rubrica è a cura di AGIDAE LABOR sms.

ARCHIVIO AGIDAE

NUOVE ISCRIZIONI 2001

Istituti

Prov. Merid. Italiana Sacerdoti S. Cuore di Gesù
Parrocchia S. Giacomo Apostolo
Scuola Materna SS. Angeli Custodi
Fondazione Villaggio dei Ragazzi
Scuola Elementare Madre Russolillo
Scuola Elementare Gaetano Cecere
Scuola Elementare S. Giuseppe
Scuola Elem. Parificata Maria Immacolata
Casa Maria Immacolata
Ist. Apostole S. Cuore di Gesù
Ist. Mamma Bella
Ist. Giulio Salvadori
Ist. Suore Riparatrici del S. Cuore
Sviluppo Risorse Umane Inc.
Casa di Riposo Missionari S. Carlo
Scuola Materna G.A. Farina
Istituto Scolastico A. Granelli
Centro Accoglienza Ist. Suore Buon Pastore
Casa per Ferie Maria Immacolata
Casa per Ferie Pie Operaie Immacolata Concez.
Scuola dell'Infanzia S. Cuore
Scuola dell'Infanzia Madonna della Lettera
Scuola dell'Infanzia Maria Immacolata
Scuola dell'Infanzia A. Celona
Scuola dell'Infanzia S. Cuore
Scuola dell'Infanzia Regina Pacis
Scuola dell'Infanzia S. Cuore
Scuola dell'Infanzia S. Teresa B.G.
Scuola dell'Infanzia S. Teresina
Scuola dell'Infanzia S. Cuore di Gesù
Scuola dell'Infanzia S. Antonio
Scuola dell'Infanzia S. Cuore
Scuola dell'Infanzia S. Anna
Scuola dell'Infanzia S. Cuore di Gesù
Scuola dell'Infanzia S. Cuore di Gesù
Scuola Materna Giardino d'Infanzia
Scuola dell'Infanzia S. Cuore
Scuola dell'Infanzia S. Cuore
Scuola dell'Infanzia S. Cuore
Scuola dell'Infanzia S. Cuore
Scuola dell'Infanzia S. Cuore
Scuola dell'Infanzia S. Cuore
Casa S. Giacomo
Ist. S. Cuore
Ist. di Cultura e Lingue Martelline
Ist. S. Cuore

Suore Missionarie della Consolata-Amm.ne Reg. Europa
Seminario Vescovile Minore
Scuola S. Vincenzo Pallotti
Scuola Elementare Beretta
Scuola Media Bettini-Liceo Sc. Nuovo Liceo
Ist. Montessoriano
Ist. Nostra Signora del Cenacolo
Casa Soggiorno Don Tettamanzi

Persone fisiche

Don Bruno Bordignon
Economa Suore della Provvidenza
Economa Scuola Maria Ausiliatrice
Sr. Concetta Falco
Sr. Concetta Volpe

Consulenti

DE.MU. srl
Studio Petrini
Rag. Mauro Pegoraro

DISDETTE 2001

Istituti

Collegio Universitario De Filippi
Casa per Ferie Mons. Torta
Casa S. Zita
Ist. Suore Teresiane
Cooperativa Alberto Magno
Scuola Materna Oblate al Divino Amore
Centro Formazione Professionale S. Gaetano
Ist. S. Giovanna D'Arco
Ist. S. Francesco di Sales
Associazione di Famiglie La Quercia

Persone fisiche

Sr. Maria Teresa Salvi
Sr. Alessandra Pallavisini

CONSULENZA AGIDAE

IN SEDE E FUORI

La segreteria AGIDAE è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 17.30.
Il fax è in automatico ed è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni, festivi inclusi.

A) MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO AGIDAE

Giorni	Sedi	Orario	Persone disponibili
Lunedì	Istituto Gianelli – Roma Tel e Fax.: 06/7013987	13.30 – 17.30	Sr. Maria Ippolito
Mercoledì	AGIDAE	Di massima 10.30 - 13.00 13.30 - 17.30	P. Francesco Ciccimarra
Giovedì	AGIDAE	Di massima 10.30 - 13.00 13.30 - 17.30	P. Francesco Ciccimarra
Venerdì	Ist. Gianelli – Roma Tel. e Fax: 06/7013987	13.30 – 17.30	Sr. Maria Ippolito

Città	Persone disponibili	Telefono	Fax
Brescia	M. Maria Bar	030/2808307	030/2907931
Milano	Sr. Maria Annunciata Vai	02/27221409	02/2592643
	Sr. Franca Chemel	02/876247	02/8052413
	Sr. Emanuela Brambilla	02/58345224	02/58306174
Rapallo	P. Pierino Moreno	0185/50448	0185/230400
Vicenza	Sr. Donatella Zordan	0444/506158	0444/316776

B) ALTRI CONSULENTI DISPONIBILI IN SEDE AGIDAE

Tipo consulenza	Giorno	Orario	Persone disponibili
Consulenza paghe e pensioni	Lunedì	14.30 – 17.30	Rag. Ettore Ferraro
Consulenza legale	Martedì	14.30 – 17.30	Avv. Armando Montemarano
Consulenza fiscale	Mercoledì	14.30 – 17.30	Dr. Paolo Saraceno
Progetti finanziati dalla UE e per la formazione e l'aggiornamento professionale	Giovedì	14.30 – 17.30	Dr. Giuseppe Maffeo
Consulenza assicurativa	Venerdì	14.30 – 17.30	Marco Conte

C) CONSULENTI DISPONIBILI FUORI SEDE

Giorni	Sedi	Orario	Persone disponibili
Lunedì	Istituto La Salle – Torino Tel.: 011/8195255 – 8195139 Fax: 011/8195223	8.30 – 12.00 15.00 – 18.00	Sr. Albina Bertone
Martedì		15.00 – 18.00	
Sabato		8.30 - 12.00	



